

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1011/2002 del Consiglio, del 10 giugno 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere (PAC) originario della Repubblica popolare cinese** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1012/2002 del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2334/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo su talune importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia e che riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto** 11
- Regolamento (CE) n. 1013/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 16
- Regolamento (CE) n. 1014/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 18
- Regolamento (CE) n. 1015/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 20
- Regolamento (CE) n. 1016/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001 22
- ★ **Regolamento (CE) n. 1017/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 23
- ★ **Regolamento (CE) n. 1018/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Fagiolo di Sorana)** 25
- ★ **Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva** 27

2

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 1020/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 2958/93, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per il regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli	32
Regolamento (CE) n. 1021/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002	35
Regolamento (CE) n. 1022/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1789/2001	36
Regolamento (CE) n. 1023/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002	37
Regolamento (CE) n. 1024/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 537/2002	38
Regolamento (CE) n. 1025/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	39
Regolamento (CE) n. 1026/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	46
Regolamento (CE) n. 1027/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	48
Regolamento (CE) n. 1028/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	52
Regolamento (CE) n. 1029/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	54

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

2002/454/CE:

- | | |
|---|----|
| ★ Decisione della Commissione, del 12 giugno 2002, che organizza un esperimento temporaneo riguardante l'aumento del peso massimo ammesso per un lotto di talune sementi di piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 2078] | 57 |
|---|----|

2002/455/CE:

- | | |
|---|----|
| ★ Decisione della Commissione, del 13 giugno 2002, che modifica la decisione 2001/881/CE con riguardo all'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 2113] | 59 |
|---|----|

2002/456/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 13 giugno 2002, che modifica la decisione 92/452/CEE che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità, per quanto riguarda l'Ungheria ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 2117]** 60
-

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2002/457/PESC:

- * **Posizione Comune del Consiglio, del 13 giugno 2002, che modifica e proroga la posizione comune 2001/357/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia** 62
-

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 563/2002, del 2 aprile 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti nelle derrate alimentari (GU L 86 del 3.4.2002)** 63
- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 637/2002 della Commissione, del 12 aprile 2002, relativo alla redistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 2001 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese (GU L 96 del 13.4.2002)** 63

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1011/2002 DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 2002

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere (PAC) originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

grafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (il «regolamento di base»).

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

(4) L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° giugno 2000 e il 31 maggio 2001 («periodo dell'inchiesta — PI»). L'esame delle tendenze pertinenti per valutare la probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1997 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. INCHIESTA PRECEDENTE

(1) Con regolamento (CE) n. 1006/96 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese.

(5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'avvio del riesame i produttori comunitari denunzianti, gli esportatori e i produttori esportatori cinesi, gli importatori/operatori commerciali, nonché gli utilizzatori e i fornitori notoriamente interessati. Essa ha inviato questionari a tali parti e a quelle che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura. La Commissione ha infine dato alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

B. PRESENTE INCHIESTA

(2) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽³⁾ delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in previsione della scadenza presentata dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) per conto di due produttori che rappresentano una quota maggioritaria (oltre l'80 %) della produzione comunitaria totale di carbone attivato in polvere («PAC»). Nella domanda si sosteneva che, in caso di scadenza delle misure, era probabile una reiterazione delle importazioni oggetto di dumping pregiudizievole originarie della Repubblica popolare cinese («Cina»).

(6) La Commissione ha inviato 26 questionari a importatori/operatori commerciali non collegati e 49 questionari a esportatori e produttori esportatori cinesi. Inoltre, visto il numero chiaramente elevato di esportatori e produttori esportatori del prodotto in questione in Cina, la Commissione ha inviato un questionario per ottenere informazioni specifiche sul volume e sui prezzi medi delle vendite di PAC («questionario campione») di ciascun esportatore e produttore esportatore interessato, per decidere se occorresse ricorrere al campionamento. La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta dagli importatori/operatori commerciali, e un esportatore cinese che ha risposto al questionario campione ha successivamente interrotto la propria collaborazione.

(3) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame, la Commissione ha avviato un'inchiesta ⁽⁴⁾ a norma dell'articolo 11, para-

(7) La Commissione ha inoltre inviato questionari a tutte le altre parti notoriamente interessate. Hanno risposto al questionario i due produttori comunitari per conto dei quali è stata presentata la domanda di riesame, due fornitori di materie prime e due utilizzatori.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 134 del 5.6.1996, pag. 20.

⁽³⁾ GU C 349 del 6.12.2000, pag. 5.

⁽⁴⁾ Avviso di apertura: GU C 163 del 6.6.2001, pag. 7.

- (8) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse della Comunità. Essa ha proceduto a verifiche presso le sedi delle seguenti società:

Produttore del paese analogo (Stati Uniti d'America):

— NORIT Americas Inc., Atlanta, Georgia

Produttori comunitari:

— Norit NV, Paesi Bassi

— Ceca SA, Francia.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (9) Il prodotto in esame è lo stesso dell'inchiesta originale, ossia PAC attualmente classificabile al codice NC ex 3802 10 00. Si tratta di una forma microporosa di carbone, ottenuta da numerose materie prime quali carbone, torba, legno, lignite, noccioli di olive o gusci di noci di cocco, attivate mediante vapore o un procedimento chimico. Il PAC consiste in una polvere finissima. Il carbone attivato viene venduto anche in forma granulare («carbone attivato in granuli» o «GAC»), non interessata dalle misure in vigore.
- (10) In seguito all'istituzione del dazio antidumping nel 1996, sono emerse alcune difficoltà in merito alla distinzione tra carbone attivato venduto in «polvere» e carbone attivato venduto in forma granulare. A questo proposito è importante sottolineare che entrambi i prodotti sono costituiti da gruppi di particelle di carbone di dimensioni diverse, e che non esiste uno standard internazionale per quanto riguarda il PAC. Ai fini dell'attuazione delle misure, il comitato del codice doganale comunitario ha pertanto fornito la seguente definizione di PAC: «il carbone attivato in polvere è costituito da almeno il 90 % in massa (% m/m) di particelle di dimensioni inferiori a 0,5 mm». L'inchiesta ha confermato l'accuratezza della definizione.
- (11) Le applicazioni generali del PAC sono le seguenti: trattamento delle acque (potabilizzazione dell'acqua e trattamento delle acque reflue), purificazione di gas e aria, recupero di solventi, decolorazione dello zucchero e di oli e grassi vegetali, deodorazione e purificazione di diversi prodotti dell'industria chimica (acidi organici), farmaceutica (capsule gastrointestinali) o alimentare (bevande alcoliche e analcoliche).
- (12) Come indicato nell'inchiesta precedente, e confermato dalla presente inchiesta, si è stabilito che il PAC fabbricato e venduto dai produttori comunitari e quello importato dalla Cina sono identici sotto tutti gli aspetti e hanno pertanto le stesse caratteristiche fisiche e

chimiche di base. Dato che la Cina presenta un'economia in transizione, e come indicato al considerando 18, il valore normale è stato determinato sulla base delle informazioni ottenute in un paese terzo ad economia di mercato. Secondo le informazioni disponibili, il PAC prodotto e venduto in tale paese terzo, gli Stati Uniti d'America, presenta le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di quello prodotto in Cina ed esportato nella Comunità. Essi sono considerati pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

D. RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

1. Osservazioni preliminari

- (13) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il riesame in previsione della scadenza intende determinare se la scadenza delle misure in vigore comporti il rischio del persistere o della reiterazione del dumping.
- (14) In tale contesto, sono stati esaminati i volumi esportati nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Va sottolineato che poiché nessun esportatore cinese e nessun importatore comunitario ha collaborato alla presente inchiesta, i dati relativi alle esportazioni sono stati stabiliti in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, ossia sulla base dei dati disponibili. Dall'istituzione del dazio antidumping definitivo nel 1996, sono disponibili statistiche comunitarie relative alle importazioni di PAC. Tali statistiche sono state confermate da informazioni provenienti da ricerche di mercato presentate dai produttori comunitari denunzianti. Su tale base, e in mancanza di altre informazioni più attendibili, sono state utilizzate dette statistiche, dalle quali è emerso che durante il periodo dell'inchiesta sono state importate dalla Cina nella Comunità 993 t di PAC.
- (15) Durante il periodo dell'inchiesta iniziale, il volume delle importazioni di PAC cinese nella Comunità era pari a 4 008 t, ossia il 10 % circa del consumo comunitario. Nel 1996, dopo l'istituzione del dazio antidumping, le importazioni sono scese a 960 t e si sono relativamente stabilizzate negli anni successivi, raggiungendo 842 t nel 1999 e 811 t nel 2000.
- (16) La quota di mercato delle importazioni comunitarie di PAC dalla Cina registrata da Eurostat è inferiore al 3 % ma comunque rilevante, ossia superiore alla soglia minima del regolamento di base ⁽¹⁾.

2. Rischio del persistere del dumping

- (17) Per quanto riguarda la probabile persistenza del dumping, è stata esaminata l'esistenza di pratiche di dumping relativamente alle esportazioni dalla Cina, nella convinzione che, se tali pratiche di dumping fossero effettivamente in corso, si tratterebbe di un'importante indicazione del rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

⁽¹⁾ Articolo 5, paragrafo 7 e articolo 9, paragrafo 3.

a) *Paese analogo*

(18) Poiché la Cina presenta un'economia in transizione, il valore normale è stato determinato sulla base delle informazioni ottenute in un paese terzo ad economia di mercato adeguato, selezionato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

(19) Gli Stati Uniti sono stati scelti come paese analogo adeguato durante il procedimento iniziale. Nell'avviso di apertura, la Commissione ha indicato che intendeva utilizzare gli Stati Uniti come paese analogo adeguato anche nel procedimento in corso. A questo proposito, dall'inchiesta è emerso che gli Stati Uniti erano il paese analogo più adeguato per le ragioni seguenti.

Gli Stati Uniti sono uno dei principali paesi produttori di PAC del mondo. Dalle cifre presentate dal produttore americano che ha collaborato e dai produttori comunitari per conto dei quali è stata presentata la domanda di riesame, è emerso che il volume di produzione di entrambi i paesi è confrontabile. Inoltre, come indicato al considerando 12, il PAC prodotto e venduto negli Stati Uniti è risultato un prodotto simile al PAC prodotto in Cina ed esportato nella Comunità. Da un confronto con le importazioni comunitarie di PAC dalla Cina, è risultato che le vendite effettuate dal produttore statunitense che ha collaborato sul mercato interno erano rappresentative (in termini di volume). Infine, si è riscontrato un elevatissimo livello di concorrenza negli Stati Uniti. Oltre alla concorrenza tra vari produttori statunitensi, si è constatata anche la concorrenza delle importazioni di PAC (essenzialmente da Cina, Filippine e Sri Lanka), che non erano soggette a restrizioni quantitative o a dazi all'importazione. Inoltre, il principale produttore statunitense di PAC si è dimostrato disposto a cooperare.

(20) Alla luce di quanto precede, e poiché non sono pervenute osservazioni dalle parti interessate in merito alla scelta del paese analogo, sono stati scelti gli Stati Uniti come paese analogo più adeguato.

b) *Valore normale*

(21) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, si è esaminato se le vendite di PAC sul mercato statunitense potessero essere considerate vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, tenuto conto del prezzo praticato. A tal fine, la Commissione ha esaminato se le vendite effettuate sul mercato interno fossero redditizie. Si è quindi proceduto ad un confronto tra il costo unitario totale di produzione di ciascun tipo durante il periodo dell'inchiesta e il prezzo unitario medio delle operazioni di vendita effettuate per ciascun tipo durante il medesimo periodo. Tutte le vendite sono risultate redditizie. Dall'inchiesta è emerso altresì che tutte le vendite sono state effettuate ad acquirenti indipendenti. I prezzi pagati o pagabili per il PAC da acquirenti indipendenti sul mercato interno statunitense nel corso di normali operazioni commerciali sono stati quindi utilizzati per deter-

minare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

c) *Prezzo all'esportazione*

(22) Come indicato in precedenza, né gli esportatori e produttori esportatori cinesi, né alcun importatore di PAC nella Comunità hanno collaborato al procedimento. Il prezzo all'esportazione è stato determinato pertanto sulla base dei dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al considerando 14 del presente regolamento, e in mancanza di altre informazioni più attendibili, ci si è basati sui dati Eurostat.

(23) I dati Eurostat vengono registrati su base cif alla frontiera comunitaria. Detraendo i costi inerenti al nolo marittimo e all'assicurazione si sono ottenuti i prezzi su base fob. Le informazioni necessarie su tali costi, presentate dall'industria comunitaria, sono state utilizzate nei calcoli in mancanza di altre informazioni più attendibili.

d) *Confronto*

(24) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto constatato, influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati quindi effettuati adeguamenti per le differenze inerenti allo stadio commerciale, alle commissioni e ai costi sostenuti per l'imballaggio e il trasporto interno.

(25) Per quanto riguarda il valore normale, dal prezzo delle vendite sul mercato interno è stata detratta la media ponderata del costo di trasporto interno e del costo unitario di imballaggio. Il costo del trasporto interno comprendeva i costi di assicurazione, carico e scarico. Tenuto conto del fatto che gli esportatori e i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato, e in mancanza di altre informazioni più attendibili, dal prezzo fob all'esportazione è stato detratto il medesimo importo per il trasporto interno e l'imballaggio.

(26) Quanto ai costi di imballaggio, l'industria comunitaria denunziante ha presentato alla Commissione prove del fatto che almeno parte del prodotto esportato nella Comunità era confezionato in sacchi, mentre il valore normale è stato determinato senza tener conto dei costi di imballaggio. Il prezzo all'esportazione è stato quindi adeguato al ribasso, con la detrazione di un importo adeguato per tener conto dei costi di imballaggio.

(27) Le vendite sul mercato interno statunitense sono state effettuate essenzialmente agli utilizzatori finali, mentre le esportazioni cinesi di PAC sono destinate principalmente, sulla base delle informazioni disponibili, ad operatori commerciali/distributori. Il valore normale è stato pertanto adeguato per tener conto di uno sconto praticato dal distributore sul mercato interno statunitense.

(28) Inoltre, e secondo gli elementi di prova presentati dall'industria comunitaria, quasi tutte le vendite cinesi destinate all'esportazione sono state effettuate tramite agenzia, dato che occorre licenze di esportazione. Dal prezzo all'esportazione è stata pertanto detratta una commissione dell'1 %.

e) *Margine di dumping*

(29) La media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione di tutti i tipi di prodotto sono state confrontate al medesimo stadio commerciale, ossia di distributori/operatori commerciali. Dal confronto è risultato un sostanziale margine di dumping nelle esportazioni di PAC verso la Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Il margine di dumping era pari all'importo di cui il valore normale superava il prezzo all'esportazione nella Comunità. La media ponderata del margine di dumping era superiore a 40 %.

3. Andamento delle importazioni in caso di scadenza delle misure

(30) È stato esaminato inoltre l'andamento delle importazioni di PAC dalla Cina in caso di scadenza delle misure. A tal fine, sono stati esaminati la capacità di produzione inutilizzata nel paese, il volume delle esportazioni e il mercato interno cinese, nonché la politica in materia di prezzi adottata dalla Cina nei confronti di altri paesi terzi. Dato che i produttori esportatori non hanno collaborato, sono state utilizzate informazioni provenienti da ricerche di mercato presentate all'industria comunitaria.

a) *Capacità di produzione, mercato interno della Cina e volume delle esportazioni*

(31) Dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che la Cina, unitamente agli Stati Uniti, è il principale produttore ed esportatore di carbone attivato (granulare e in polvere) del mondo. Sulla base del censimento delle aziende industriali, i cui dati sono stati forniti dall'industria comunitaria, nel 1998 la Cina ha effettivamente prodotto 100 000 t circa di carbone attivato, 40 % (ossia 40 000 t) del quale in polvere. Sulla base della capacità dei più importanti produttori cinesi, che rappresentano il 31 % della capacità complessiva del paese, la capacità di produzione era valutata nello stesso periodo a 140 000 t, almeno metà della quale (70 000 t) può essere destinata alla produzione di PAC. Nel 1998 risultava quindi disponibile una capacità inutilizzata di 30 000 t circa per la produzione di PAC.

(32) Sulla base dei dati disponibili per gli anni precedenti, contenuti nel suddetto censimento delle aziende industriali, si è valutato che il tasso di crescita annuale di consumo, produzione e capacità di produzione del PAC in Cina era almeno del 5 %. Su tale base, le capacità inutilizzate di PAC raggiungeranno 36 000 t nel 2003.

Vista la situazione specifica del mercato interno (cfr. considerando successivo) la capacità inutilizzata complessiva sarebbe disponibile per l'esportazione.

(33) Inoltre, dal suddetto censimento delle aziende industriali risulta che il mercato interno cinese era caratterizzato da un'offerta eccessiva, causa di prezzi instabili. I produttori cinesi di PAC si sono quindi rivolti sempre più ai mercati delle esportazioni, che rappresentavano spesso l'unica possibilità di mantenere la produzione. È importante sottolineare l'assenza in Cina di restrizioni (diverse dalle licenze di esportazione) alle esportazioni di PAC. Tenuto conto della situazione del mercato interno cinese, delle notevoli capacità inutilizzate e della conseguente necessità di esplorare mercati delle esportazioni, si è ritenuto che probabilmente i prezzi all'esportazione sarebbero bassi e oggetto di dumping.

(34) I principali mercati delle esportazioni per il PAC cinese erano il Sudest asiatico, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli USA e l'Europa. Tuttavia, secondo gli elementi di prova presentati dall'industria comunitaria, il fabbisogno supplementare di PAC importato negli altri paesi terzi sarebbe stato minimo e la capacità di assorbire ulteriori esportazioni dalla Cina quasi trascurabile. Va sottolineato inoltre che una serie di potenziali mercati delle esportazioni nella regione asiatica, quali India e Indonesia, applicano elevati dazi doganali al PAC.

(35) Di converso, se il dazio antidumping venisse a scadere, il mercato comunitario sarebbe in grado di assorbire ingenti quantitativi di PAC cinese a causa dell'elevato consumo comunitario. A questo proposito, va osservato altresì che gli esportatori cinesi continuano ad essere presenti sul mercato comunitario attraverso gli importatori collegati, il che facilita l'aumento delle importazioni e la distribuzione del PAC.

(36) In conclusione, è probabile che, in caso di scadenza delle misure, i produttori cinesi aumentino l'utilizzazione degli impianti, dato che la Comunità diventerebbe un mercato delle esportazioni estremamente interessante.

b) *Politica seguita in materia di prezzi*

(37) Da un'analisi della politica dei prezzi applicata dagli esportatori cinesi ad altri paesi terzi, quali Stati Uniti e Giappone, è emerso che le esportazioni di PAC verso tali paesi venivano effettuate a prezzi bassissimi e risultavano oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito nella presente inchiesta. Per quanto riguarda gli Stati Uniti e secondo gli elementi di prova presentati dall'industria comunitaria, nonché le informazioni fornite dal produttore statunitense che ha collaborato, il livello di dumping sarebbe superiore al 40 %, mentre il margine di dumping per le esportazioni in Giappone sarebbe superiore a 90 %.

- (38) Considerando la notevole capacità inutilizzata disponibile per le esportazioni e il fatto che la produzione di PAC cinese è trainata dalle esportazioni, si può ragionevolmente prevedere che, qualora le misure antidumping venissero a scadere, i possibili margini di dumping nella Comunità raggiungerebbero probabilmente almeno lo stesso livello di quelli rilevati negli altri principali mercati verso i quali viene esportato il PAC cinese.

4. Conclusioni sulla probabilità che il dumping persista

- (39) Durante il periodo dell'inchiesta, le importazioni di PAC cinese superavano i livelli minimi e restavano chiaramente oggetto di dumping. Si è stabilito che le pratiche di dumping sono proseguite e che, qualora le misure venissero lasciate scadere, con ogni probabilità tali pratiche continuerebbero. È inoltre probabile che le esportazioni di PAC cinese nella Comunità aumentino significativamente (riattestandosi almeno ai livelli constatati nel periodo dell'inchiesta iniziale) e che i prezzi di tali quantitativi supplementari di importazioni raggiungano livelli significativi di dumping in caso di scadenza delle misure.

E. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

- (40) I due produttori comunitari per conto dei quali è stata presentata la denuncia hanno collaborato all'inchiesta. Essi rappresentavano oltre l'80 % della produzione comunitaria di PAC e costituiscono pertanto l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

F. SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

1. Consumo nella Comunità

- (41) Il consumo comunitario apparente di PAC è stato stabilito sulla base dei volumi di vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, delle informazioni contenute nella richiesta di riesame riguardanti gli altri produttori comunitari e dei dati Eurostat per quanto riguarda le importazioni di PAC.
- (42) Da tali calcoli, risulta che il consumo comunitario si è praticamente stabilizzato durante il periodo in esame a poco meno di 40 000 t l'anno.

2. Importazioni dalla Cina

a) Volume, quota di mercato e prezzi

- (43) Sulla base delle informazioni di Eurostat, il volume delle importazioni dalla Cina durante il periodo in esame è lievemente aumentato, rimanendo tuttavia inferiore al 3 % dei consumi, mentre dall'inchiesta precedente risultava una quota di mercato superiore al 10 %.
- (44) Nel periodo in esame, i prezzi delle importazioni dalla Cina sono aumentati del 28 %, essenzialmente per due ragioni: innanzitutto l'evoluzione del tasso di cambio euro/dollaro, soprattutto tra il 1999 e il 2000, e in secondo luogo l'aumento dei prezzi mondiali del carbone, come risulta dalle informazioni provenienti da ricerche di mercato.

Importazioni dalla Cina	1997	1998	1999	2000	PI
Volume, tonnellate	818	647	842	811	993
Valore indicizzato	100	79	103	99	121
Prezzo, EUR/t	832	834	863	1 089	1 067
Valore indicizzato	100	100	104	131	128

b) Andamento del prezzo delle importazioni

- (45) Anche dopo l'istituzione del dazio antidumping nel 1996, i prezzi del PAC originario della Cina sono rimasti inferiori a quelli dell'industria comunitaria. La differenza rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria era del 15 % durante il periodo dell'inchiesta. Tale differenza è stata determinata sulla base dei prezzi di vendita medi (franco fabbrica) dell'industria comunitaria, dei prezzi delle importazioni cinesi ricavati da Eurostat e adeguati per tener conto dei costi successivi all'importazione, dei dazi doganali e dei dazi antidumping.

3. Situazione economica dell'industria comunitaria

a) Osservazioni preliminari

- (46) Poiché l'industria comunitaria è costituita da due società, per motivi di riservatezza le informazioni riguardanti l'industria comunitaria sono state indicizzate, mentre le quote di mercato di tutte le parti presenti sul mercato sono state arrotondate.

b) *Produzione, capacità e tasso di utilizzazione degli impianti*

- (47) Durante il periodo in esame, la produzione di PAC dell'industria comunitaria è diminuita del 5 %, attestandosi a poco più di 30 000 t. La capacità di produzione complessiva dell'industria comunitaria tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta si è attestata a circa 35 000 t, con un elevato tasso di utilizzazione.

c) *Vendite nella Comunità e quota di mercato*

- (48) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito dell'11 % tra il 1997 e 1999. Esso è lievemente aumentato nel 2000 e durante il periodo dell'inchiesta, ma è rimasto inferiore del 6 % al livello del 1997. Poiché il consumo è stato praticamente stabile, la quota di mercato e le vendite hanno registrato la medesima evoluzione. Nel complesso, nel periodo in esame la quota di mercato è diminuita di 7 punti percentuali, raggiungendo il 60 % circa nel periodo dell'inchiesta.

Vendite in tonnellate	1997	1998	1999	2000	PI
Valore indicizzato	100	91	89	92	94

d) *Scorte*

- (49) Durante il periodo in esame, le scorte di fine anno di PAC dell'industria comunitaria sono aumentate del 15 %, mentre le vendite sono diminuite e gli impianti sono rimasti costantemente in funzione per evitare i costi — estremamente elevati — di riaccensione dei forni.

e) *Prezzi di vendita nella Comunità*

- (50) Durante il periodo in esame, i prezzi netti medi di vendita dell'industria comunitaria sono aumentati del 7 %. Nel 1999 e nel 2000 i prezzi erano più elevati rispetto al periodo dell'inchiesta.

Prezzi del PAC	1997	1998	1999	2000	PI
Valore indicizzato	100	103	111	110	107

f) *Redditività e utile sul capitale investito*

- (51) Dopo aver registrato perdite del 10 % nel 1993, il periodo dell'inchiesta precedente, l'industria comunitaria è tornata in attivo nel 1997. Ad eccezione del 2000, anno in cui gli utili sono stati soddisfacenti grazie alla combinazione di prezzi elevati e di costi unitari relativamente bassi, il livello di utile conseguito dall'industria comunitaria non ha mai superato tuttavia il 6 %. L'utile sul capitale investito si è confermato stabile e positivo durante il periodo in esame.

Redditività	1997	1998	1999	2000	PI
Valore indicizzato	100	94	85	198	131

g) *Flusso di cassa*

- (52) L'industria comunitaria si è dimostrata capace di generare un flusso di cassa positivo durante l'intero periodo in esame, con un andamento analogo a quello della redditività.

h) *Capacità di ottenere capitali*

- (53) Durante il periodo in esame, l'industria comunitaria non ha incontrato particolari difficoltà ad ottenere capitali o prestiti.

i) *Occupazione e retribuzioni*

- (54) Durante il periodo in esame, l'occupazione dell'industria comunitaria è diminuita del 9 %, passando a meno di 350 dipendenti, mentre il costo totale della manodopera è aumentato dell'11 % (un aumento del 20 % circa per dipendente).

j) Investimenti

- (55) Durante il periodo in esame, l'industria comunitaria ha effettuato ingenti investimenti per aumentare la produttività e razionalizzare il processo di produzione. Le somme investite ogni anno sono state relativamente costanti.

k) Produttività

- (56) La produttività dell'industria comunitaria, basata sulle tonnellate prodotte per persona occupata nella produzione e nelle vendite di PAC, è aumentata del 7 % durante il periodo in esame.

l) Entità del margine di dumping e recupero dagli effetti del dumping subito in passato

- (57) Per quanto riguarda l'incidenza dell'entità del margine effettivo di dumping rilevato durante il periodo dell'inchiesta sulla situazione dell'industria comunitaria, va sottolineato che il margine constatato per la Cina è significativo. Grazie all'esistenza di misure antidumping, tuttavia, l'industria comunitaria ha potuto riprendersi dal dumping subito in passato.

4. Attività di esportazione dell'industria comunitaria

- (58) Le esportazioni di PAC dell'industria comunitaria sono lievemente aumentate durante il periodo in esame, e rappresentano poco più di 1/3 della produzione complessiva.

5. Volume e prezzi delle importazioni da altri paesi terzi

- (59) Il volume complessivo delle importazioni di PAC da paesi terzi diversi dalla Cina è diminuito durante il periodo in esame passando da 7 600 t circa nel 1997 a 5 400 t durante il periodo dell'inchiesta; tali cifre corrispondono a quote di mercato del 20 % e del 15 % circa rispettivamente. I principali esportatori nella Comunità sono stati USA, Malaysia e Indonesia. Mentre le importazioni dagli Stati Uniti si sono ridotte della metà, quelle dagli altri due paesi sono passate da 1 100 t circa nel 1997 a 1 900 t nel periodo dell'inchiesta. I prezzi medi delle importazioni dalla Malaysia e dall'Indonesia erano inferiori a quelli praticati dall'industria comunitaria ed erano dello stesso ordine di prezzo delle importazioni originarie della Cina.

6. Vendite di altri produttori comunitari

- (60) Altri produttori comunitari di PAC sono essenzialmente impegnati nella trasformazione del GAC, non soggetto a misure antidumping. Durante il periodo in esame, essi hanno iniziato ad importare dalla Cina maggiori quantitativi di GAC da macinare per ottenere il PAC. La loro quota di mercato è quindi passata dal 10 % del 1997 ad oltre 20 % nel periodo dell'inchiesta. Tale concorrenza, tuttavia, non ha impedito all'industria comunitaria di vendere il proprio PAC ad un prezzo che ha consentito un ragionevole margine di redditività.

7. Conclusioni

- (61) Le misure hanno consentito all'industria comunitaria di tornare ad essere redditizia e hanno allentato la pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di dumping originarie della Cina. L'industria comunitaria ha continuato tuttavia a perdere quote di mercato, soprattutto perché altri produttori comunitari hanno incominciato a vendere PAC ottenuto dal GAC originario della Cina. Pertanto, sebbene la situazione finanziaria dell'industria comunitaria sia soddisfacente, la sua posizione sul mercato resta fragile.

G. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL DUMPING

- (62) Si rammenta che al considerando 39 si è concluso che la scadenza delle misure comporterebbe probabilmente un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina nella Comunità.
- (63) È probabile infatti che, qualora le misure venissero a scadere, volumi considerevoli verrebbero riversati sul mercato comunitario a prezzi bassissimi, con forti sottoquotazioni rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria. L'attuale scarto del 15 % tra il prezzo del prodotto importato e quello del prodotto dell'industria comunitaria (cfr. il considerando 45) potrebbe aumentare fino ad oltre il 30 % (l'importo del dazio rispetto agli attuali prezzi all'importazione) in caso di scadenza delle misure. Va sottolineato inoltre che il prezzo attuale delle esportazioni cinesi nella Comunità (su base cif) è analogo a quello di tali esportazioni verso altri paesi terzi.

- (64) Si valuta che allo scadere del dazio almeno 10 000 t di PAC originario della Cina potrebbero essere esportate verso la Comunità. Si tratterebbe di oltre un quarto del mercato comunitario. Dato che questo tipo d'industria presenta costi fissi elevati e altissimi costi di riavvio in caso di interruzione della produzione, l'arrivo di un siffatto quantitativo di importazioni a prezzi di dumping provocherebbe immediatamente una grave depressione dei prezzi sul mercato, dato che l'industria comunitaria cercherebbe innanzitutto di mantenere la propria quota di mercato, piuttosto che ridurre la produzione. Ciò minerebbe completamente, a sua volta, la redditività dell'industria comunitaria, la quale registrerebbe nuovamente perdite analoghe a quelle subite nel 1993. A medio termine, l'industria comunitaria potrebbe essere costretta a ritirarsi dal mercato visto che non disporrebbe più di un margine di manovra per ottenere utili significativi a livello di produttività, che le consentano di funzionare a costi unitari più bassi.
- (65) Quanto precede va esaminato nel contesto seguente. La situazione dell'industria comunitaria è senz'altro migliorata (sebbene l'industria resti fragile). Ad esempio, le perdite del 10,8 % registrate dall'industria comunitaria durante il periodo dell'inchiesta iniziale si sono trasformate in un utile del 6 % circa. La probabile incidenza dell'aumento di importazioni a prezzi di dumping illustrata al considerando precedente è confermata anche dall'analisi dei principali cambiamenti verificatisi sul mercato tra il periodo dell'inchiesta iniziale e quello della presente inchiesta.
- Durante il periodo della presente inchiesta, la quota di mercato delle importazioni dalla Cina è stata nettamente inferiore a quella rilevata durante il periodo dell'inchiesta iniziale.
 - Lo scarto tra i prezzi della Comunità e quelli delle importazioni dalla Cina si è notevolmente ridotto grazie all'esistenza del dazio.
 - Durante il periodo della presente inchiesta, si sono registrate importazioni a basso prezzo dall'Indonesia e dalla Malaysia, i cui quantitativi sono rimasti tuttavia nettamente inferiori ai livelli riscontrati per la Cina durante il periodo dell'inchiesta iniziale. Si rammenta inoltre che le importazioni dalla Malaysia erano già presenti sul mercato comunitario durante il periodo dell'inchiesta iniziale.
 - È aumentata la quota di mercato di produttori comunitari che non fanno parte dell'industria comunitaria.

Su tale base, si conclude che il miglioramento della situazione dell'industria comunitaria è imputabile essenzialmente al ripristino di condizioni di parità nei confronti delle importazioni di PAC dalla Cina. Pertanto, la situazione positiva dell'industria comunitaria peggiorerebbe rapidamente se i produttori esportatori cinesi avessero nuovamente la possibilità di riversare sul mercato comunitario quantitativi notevolmente superiori a prezzi di dumping.

- (66) Sulla base di quanto precede, si conclude che in caso di scadenza delle misure sussiste un rischio di reiterazione del pregiudizio.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazioni preliminari

- (67) Conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se una proroga delle misure antidumping in vigore sia contraria agli interessi della Comunità nel suo insieme. La determinazione dell'interesse della Comunità si è basata su un'analisi dell'interesse delle varie parti coinvolte, ossia dell'industria comunitaria, di altri produttori comunitari, degli importatori/operatori commerciali, nonché degli utilizzatori e dei fornitori del prodotto in esame.
- (68) Si rammenta che nel corso dell'inchiesta precedente si era ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse della Comunità e che la presente inchiesta riguarda un riesame, e analizza quindi una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore. Essa consentirebbe quindi di valutare qualsiasi ripercussione negativa indesiderata delle misure antidumping in vigore sulle parti interessate.

- (69) Su tale base è stato esaminato se, nonostante le conclusioni relative ai vantaggi delle misure per l'industria comunitaria e al rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole in caso di scadenza delle misure, esistessero ragioni valide per concludere che in questo caso particolare il mantenimento delle misure non è nell'interesse della Comunità.

2. Interesse dell'industria comunitaria

- (70) L'industria comunitaria ha dimostrato di essere un'industria strutturalmente efficiente, capace di adattarsi ai mutamenti del mercato. Ciò è stato confermato in particolare dall'evoluzione positiva della situazione nel periodo in cui era stata ripristinata un'effettiva concorrenza, in seguito all'istituzione di misure antidumping sulle importazioni originarie della Cina, e dagli investimenti effettuati dall'industria per ammodernare le sue strutture di produzione. Si può concludere, tuttavia, che se le misure antidumping non restassero in vigore, la sua situazione subirebbe con ogni probabilità un grave deterioramento.

3. Interesse di altri produttori

- (71) Tenuto conto dei quantitativi e dei prezzi probabili delle esportazioni di PAC cinese nella Comunità qualora le misure venissero a scadere, anche la quota di mercato e la situazione economica di altri produttori di PAC, compreso quello proveniente dal carbone attivato in granuli originario della Cina, subirebbero un peggioramento.

4. Interesse degli importatori/operatori commerciali non collegati

- (72) La Commissione ha inviato questionari a 26 importatori/operatori commerciali non collegati ma non ha ricevuto alcuna risposta.
- (73) Vista la situazione, si è concluso che la proroga delle misure non avrebbe inciso sugli importatori/operatori commerciali non collegati.

5. Interesse degli utilizzatori

- (74) La Commissione ha inviato questionari a 42 utilizzatori, e ha ricevuto due risposte incomplete, dalle quali risulta che l'incidenza del PAC sui costi era modestissima (meno dello 0,1 %).

6. Interesse dei fornitori

- (75) La Commissione ha inviato questionari a 11 società che forniscono materie prime ai produttori di PAC e ha ricevuto soltanto due risposte. Tali risposte erano favorevoli al mantenimento delle misure, il quale avrebbe garantito il proseguimento delle vendite nella Comunità.

7. Conclusioni

- (76) Alla luce di quanto precede, si conclude che, in relazione all'interesse della Comunità, non esistono ragioni valide contro il mantenimento delle misure.

I. MISURE ANTIDUMPING

- (77) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare le proprie osservazioni su tali informazioni. Non sono pervenute osservazioni.
- (78) Da quanto precede consegue che, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di PAC originario della Cina, istituite con regolamento (CE) n. 1006/96, debbono restare in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere di cui al codice NC ex 3802 10 00 (codice TARIC 3802 10 00*20) originario della Repubblica popolare cinese.
2. L'importo del dazio antidumping definitivo è pari a 323 EUR per tonnellata (peso netto).

Articolo 2

Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS

REGOLAMENTO (CE) N. 1012/2002 DEL CONSIGLIO**del 10 giugno 2002****che modifica il regolamento (CE) n. 2334/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo su talune importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia e che riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 9 e l'articolo 9, paragrafo 4,visto il regolamento (CE) n. 2334/97 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PRECEDENTI FASI DEL PROCEDIMENTO

(1) Con il regolamento (CE) n. 2334/97, la Commissione ha istituito dazi provvisori su talune importazioni di palette semplici di legno classificate al codice NC ex 4415 20 20 originarie della Repubblica di Polonia ed ha accettato gli impegni offerti da alcuni produttori in merito a tali importazioni. Dopo aver applicato un campionamento ai produttori esportatori polacchi, sono stati istituiti dazi individuali compresi tra il 4,0 % e il 10,6 % nei confronti delle società incluse nel campione, mentre alle altre società che avevano collaborato e che non rientravano nel campione è stato applicato un dazio medio ponderato del 6,3 %. Infine, è stato istituito un dazio del 10,6 % nei confronti delle società che non si erano manifestate o che non avevano collaborato all'inchiesta. I produttori i cui impegni sono stati accettati sono stati esonerati dai dazi antidumping in relazione alle importazioni di un tipo specifico di paletta, cioè la paletta EUR, che è l'unico tipo di paletta coperto dagli impegni.

(2) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2334/97 stabilisce che, qualora una delle parti fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti per dimostrare che:

- nel periodo dell'inchiesta non ha esportato nella Comunità né prodotto le palette di legno descritte all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento,
- non è collegata a nessuno dei produttori o esportatori polacchi oggetto dei dazi antidumping istituiti dal medesimo regolamento,

— ha effettivamente esportato nella Comunità i prodotti in questione dopo il periodo dell'inchiesta o ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità,

è possibile modificare il suddetto regolamento, accordando alla parte sopra considerata l'aliquota del dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e che non sono stati inseriti nel campione, pari a 6,3 %. I produttori esportatori che soddisfano i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e che sono pertanto soggetti al dazio medio ponderato del 6,3 % figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2334/97.

- (3) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2334/97 prevede inoltre che tutte le parti che soddisfano i criteri stabiliti nell'articolo 4, paragrafo 1, di cui sopra possono anche essere esonerate dal pagamento del dazio antidumping, se è stato accettato un loro impegno in relazione alla cosiddetta paletta EUR. I produttori esportatori dai quali è stato accettato un tale impegno figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2334/97.
- (4) Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2334/97 sono stati modificati dai regolamenti (CE) n. 2079/98 ⁽³⁾, (CE) n. 2048/1999 ⁽⁴⁾, (CE) n. 1521/2000 ⁽⁵⁾ e (CE) n. 1678/2001 ⁽⁶⁾ del Consiglio.

B. ACCETTAZIONE DI IMPEGNO

- (5) Il produttore esportatore polacco P.P.H. 'Astra' Sp. z o.o., Nawojowa, al quale è stato applicato un dazio medio ponderato del 6,3 % ha anche offerto un impegno in relazione alle palette EUR che è stato accettato con decisione 2002/380/CE della Commissione ⁽⁷⁾. Di conseguenza, tale società dovrebbe essere inclusa nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2334/97.

C. MANCATO RISPETTO DELL'IMPEGNO

- (6) I seguenti sei produttori esportatori polacchi i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione hanno violato il proprio impegno a causa del mancato rispetto del previsto prezzo minimo:
- P.W. «Intur-kfs» Sp. z o.o., Inowroclaw (codice addizionale TARIC 8662)
 - Z.P.H.U. «Miroslaw Przybylek», Klonowa (codice addizionale TARIC 8574)

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 324 del 27.11.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/2001 (GU L 227 del 23.8.2001, pag. 22).

⁽³⁾ GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 255 del 30.9.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 227 del 23.8.2001, pag. 22.

⁽⁷⁾ GU L 135 del 23.5.2002, pag. 24.

- Import-Export «Elko» Sp. z o.o., Kalisz (codice addizionale TARIC 8532)
- «Drewpal» sp. j., Blizanow (codice addizionale TARIC 8534)
- «D&M&D» Sp. z o.o., Blizanow (codice addizionale TARIC 8566)
- «CMC» Sp. z o.o., Andrychow, Inwald (codice addizionale TARIC 8528).

La Commissione ha pertanto informato i suddetti sei produttori esportatori circa l'intenzione di depennare i loro nomi dall'elenco delle società il cui impegno è stato accettato. Tali produttori esportatori hanno formulato le proprie osservazioni in merito alle violazioni segnalate dalla Commissione e hanno ottenuto un'audizione. Tuttavia, nessuno dei suddetti produttori esportatori ha presentato argomentazioni tali da mettere in discussione la presunta violazione dell'impegno.

- (7) Al fine di evitare che CMC Sp. z o.o.-Andrychow continui a beneficiare dell'esenzione dai dazi antidumping semplicemente inviando le esportazioni attraverso la propria società collegata, la P.P.H.U. «Zbigniew Marek», Andrychow, la Commissione ha ritenuto opportuno ritirare la propria accettazione dell'impegno offerto da tale esportatore/produttore e istituire dei dazi antidumping definitivi nei confronti della:

- P.P.H.U. «Zbigniew Marek», Andrychow (codice addizionale TARIC A113).

- (8) Dal momento che sono state constatate violazioni degli impegni, la Commissione ha ritirato l'accettazione di detti impegni con la decisione 2002/380/CE. Pertanto, nei confronti delle sei società menzionate al punto 6 e della società collegata menzionata al punto 7 occorre istituire con effetto immediato un dazio antidumping definitivo in relazione alle loro esportazioni di palette EUR.

D. MODIFICA DELL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2334/97

- (9) Alla luce di quanto sopra, appare opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 2334/97 che elenca le società i cui impegni sono stati accettati. I produttori esportatori che non sono più soggetti ad impegni sono soggetti ad un opportuno

dazio conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2334/97.

- (10) Qualsiasi richiesta concernente l'applicazione di tali aliquote individuali applicabili a singole società (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale o alla creazione di nuove unità produttive o di vendita) deve essere immediatamente trasmessa alla Commissione ⁽¹⁾ unitamente a tutte le informazioni del caso, in particolare qualsiasi modifica delle attività della società concernenti la produzione e le vendite interne o l'esportazione connesse a tale cambiamento di ragione sociale o a tale creazione di nuove unità produttive o di vendita. Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione, se del caso, provvederà a modificare opportunamente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano delle aliquote individuali di dazio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2334/97, viene sostituito dall'allegato che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Vengono istituiti dei dazi antidumping definitivi sulle importazioni di palette EUR classificate al codice NC ex 4415 20 20 (codice TARIC: 4415 20 20*10) originarie della Repubblica di Polonia ed esportate dalle seguenti società:

- P.W. «Intur-kfs» Sp. z o.o., Inowroclaw,
- Z.P.H.U. «Miroslaw Przybylek», Klonowa,
- Import-Export «Elko» Sp. z o.o., Kalisz,
- «Drewpal» sp. j., Blizanow,
- «D&M&D» Sp. z o.o., Blizanow,
- «CMC» Sp. z o.o., Andrychow, Inwald,
- P.P.H.U. «Zbigniew Marek», Andrychow.

2. Le aliquote dei dazi antidumping applicabili ai prezzi netti franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, alle palette EUR, sono le seguenti:

Ragione sociale	Aliquota antidumping	Codice Taric
P.W. «Intur-kfs» Sp. z o.o., Inowroclaw	9,7 %	8016
Z.P.H.U. «Miroslaw Przybylek», Klonowa	6,3 %	8019
Import-Export «Elko» Sp. z o.o., Kalisz	6,3 %	8019
«Drewpal» sp. j., Blizanow	6,3 %	8019
«D&M&D» Sp. z o.o., Blizanow	6,3 %	8019
«CMC» Sp. z o.o., Andrychow, Inwald	6,3 %	8019
P.P.H.U. «Zbigniew Marek», Andrychow	6,3 %	8019

⁽¹⁾ Commissione europea, direzione generale Commercio, TERV 00/13, B-1049 Bruxelles.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Produttore	Codice addizionale TARIC
1. "Baumann Palety" Sp.zo.o., Barczewo	8570
2. E. Dziurny — C. Nowak S.C., Snietnica	8571
3. F.P.H. "Tina" S.C., Katowice	8572
4. Firma "Sabelmar" S.C., Konczyce Male	8573
5. "Kross-Pol" Sp.zo.o., Kolobrzeg	8576
6. P.P.H. "GKT" S.C., Bilgoraj	8584
7. P.P.H. "Unikat", Aleksandrow IV 697	8586
8. P.P.H.U. "Adapol" S.C., Wolomin	8587
9. P.P.H.U. "Alpa" Sp.zo.o., Dobrzyca	8588
10. P.P.U.H. "Alwa" Sp.zo.o., Slawno	8589
11. P.P.H.U. "Palimex" Sp.zo.o., Wloszakowice	8590
12. P.P.U.H. "SMS" — St. Mrozowicz, Suleczyno	8591
13. P.T.H. "Mirex", Kolobrzeg	8597
14. P.W. "Peteco" Sp.zo.o., Warszawa	8690
15. "Paletex" Produkcja Palet, Roman Panasiuk, Warszawa	8691
16. Produkcja Palet "A. Adamus", Kuznia Grabowska	8692
17. P.P.H. Zygmunt Skibinski, Kowal	8693
18. "Scanproduct" S.A., Czarny Dujanec	8715
19. "Transdrewneks" Sp.zo.o., Grudziadz-Owczarki	8716
20. W.Z.P.U.M. "Euro-Tech", Rakszawa	8725
21. Z.P.H. "Palettenwerk" — K. Kozik, Jordanow	8726
22. Zakład Przerobu Drewna S.C., Drawsko Pomorskie	8745
23. Z.P.H.U. "Sek-Pol" Sp.zo.o., Tarnobrzeg	8526
24. "Euro-Mega-Plus" Sp.zo.o., Kielce	8527
25. Wyrob, Sprzedaz, Skup Palet, Josef Kolodziejczyk, Aleksandrow IV 704	8529
26. Firma Produkcyjno Transportowa Marian Gerka, Brodnica	8530
27. Z.P.H.U. "Drewnex" Mamos, Luczak, Mamos s.j., Cekow	8531
28. P.P.H.U. "Probox", Import-Export, Kalisz	8533
29. Zaman S.C., Radom	8535
30. "Marimpex", Pulawy	8537
31. "AVEN" Sp.zo.o., Kostrzyn	8558

Produttore	Codice addizionale TARIC
32. P.P.H.U. "Eurex" BIS, Godynice	8538
33. ENKEL S.C., Pulawy	8540
34. Produkcja Stolarska Posrednictwo Export-Import, W.i.T. HENSOLDT, Lebork	8541
35. P.P.U.H. "DREWPOL", Braszewice	8834
36. PTN Krukłanki Sp.zo.o., Krukłanki	8556
37. WEDAM S.C., Stezyca	8557
38. Import-Export Jan Sibinski, Czajków	8559
39. P.P.H.U. "Alk", Bierzwnik	8561
40. "Empol" S.C., Jastrzebniki 37	8560
41. Euro-Handels Sp.zo.o., Szczecin	8440
42. P.P.H. "Paletex" Sibinski Jaroslaw, Czajków	8441
43. Firma "KIKO" S.C., Poznan	8443
44. "Enkel" Waldemar Wnuk, Pulawy	8444
45. Firma Borkowski S.C. Export-Import, Grabow n. Proсна	8446
46. "Bilusa" Sp.zo.o., Klodawa	8484
47. P.P.U.H. PAL-POL S.C., Prabuty	8485
48. Firma "A.C.S." S.C., Kamien	8486
49. "SMT" Sp.zo.o., Miastko	8562
50. Firma Transdrewneks Gadzala Antoni, Torun	8563
51. "Palko" Sp.zo.o., Sedziszow	8565
52. P.P.H. "Vector", Kalisz	8567
53. P.P.H.U. "ELMA" S.C., Sobieseki	A109
54. P.P.H. SWENDEX S.C., Lublin	A110
55. Pomorski Serwis Paletowy Sp.zo.o., Kobylnica	A114
56. "EMI" S.C., Bilgoraj	A124
57. P.P.H.U. ROMAX Import-Eksport, Wroclaw	A133
58. P.P.D.B. "Lesnik" S.C., Krosno	A259
59. "EUROPAL" S.C., Brzeziny	A260
60. P.P.U.H. "CENTROPAL" EKSPORT-IMPORT, Czajków	A261
61. Energomontaz Polnoc Serwis Sp.zo.o., Swierze Gorne	A262
62. P.P.H. "BOM'S" S-ka zo.o., Suwalki	A263
63. P.P.H. "Astra" Sp.zo.o., Nawojowa	A378»

REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2002 DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 giugno 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	65,3
	999	65,3
0707 00 05	052	89,0
	096	4,3
	220	135,3
	628	156,8
	999	96,4
0709 90 70	052	77,9
	999	77,9
0805 50 10	388	84,0
	512	61,2
	528	60,6
	999	68,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	82,1
	400	116,8
	404	109,0
	508	88,4
	512	97,1
	524	64,1
	528	68,8
	720	150,9
	804	103,5
	999	97,9
	0809 10 00	052
624		247,7
999		218,7
0809 20 95	052	310,1
	094	300,3
	400	245,7
	999	285,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1014/2002 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2002

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁴⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 2002.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 giugno 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	8,25	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	12,48	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1015/2002 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2002
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 967/2002 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 967/2002 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 967/2002 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 149 del 7.6.2002, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 giugno 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	40,32 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	40,98 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	40,32 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	40,98 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4383
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	43,83
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	44,55
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	44,55
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4383

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1016/2002 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2002**

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1430/2001 della Commissione, del 13 luglio 2001, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2001/2002 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 693/2002 ⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1430/2001, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare

della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantaduesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarantaduesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1430/2001, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 47,566 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 192 del 14.7.2001, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 107 del 24.4.2002, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 1017/2002 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2002
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 796/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e di sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal

presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2002.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 15.5.2002, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Strofinaccio in tessuto sottile a maglia interlock, indemagliabile, di poliestere (100 %), che misura circa 21 cm × 21 cm. I quattro bordi sono termosaldati a caldo.</p> <p>(strofinaccio)</p> <p>(cfr. foto n. 620) (*)</p>	6307 10 10	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 7c) della sezione XI, dalla nota 1 del capitolo 63 e dal testo dei codici NC 6307, 6307 10 e 6307 10 10.</p> <p>Tenuto conto che i bordi sono termosaldati, l'articolo è considerato come confezionato. Cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato della sezione XI, considerazioni generali, capo II, «Manufatti confezionati», punto 3.</p> <p>Cfr. anche la nota esplicativa del sistema armonizzato della voce 6307, punto 1.</p>
<p>2. Stella a cinque punte di materiale tessile contenente delle fibre metalliche ed altre, imbottita con materiale sintetico, che misura circa 8 cm × 8 cm. Ad una delle punte della stella è fissato un anello di filo metallizzato per appenderla.</p> <p>(altri articoli confezionati — articoli di decorazione)</p> <p>(cfr. foto n. 623) (*)</p>	6307 90 99	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalle note 7a) e 7e) della sezione XI, dalla nota 1 del capitolo 63 e dal testo dei codici NC 6307, 6307 90 e 6307 90 99.</p> <p>Tenuto conto del suo aspetto generale, quest'articolo può essere utilizzato durante tutto l'anno e non esclusivamente o essenzialmente in occasione delle feste di Natale. La classificazione sotto la voce 9505 è perciò esclusa.</p>

(*) La fotografia ha carattere puramente indicativo.



REGOLAMENTO (CE) N. 1018/2002 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2002

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Fagiolo di Sorana)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, l'Italia ha trasmesso alla Commissione una domanda per la registrazione della denominazione «Fagiolo di Sorana» quale indicazione geografica protetta.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che la domanda è conforme a tale regolamento e, in particolare, comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.
- (3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾ della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2002.

(4) Di conseguenza, questa denominazione può essere iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ed essere pertanto tutelata sul piano comunitario quale indicazione geografica protetta.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 564/2002 ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, che è iscritta quale indicazione geografica protetta (IGP) nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 324 del 21.12.2000, pag. 26.

⁽³⁾ GU C 179 del 23.6.2001, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 17.12.1996, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 86 del 3.4.2002, pag. 7.

ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Ortofrutticoli e cereali

ITALIA

— Fagiolo di Sorana (IGP).

REGOLAMENTO (CE) N. 1019/2002 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2002
relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35 bis,

considerando quanto segue:

- (1) L'olio d'oliva possiede qualità organolettiche e nutritive che gli permettono di avere un mercato ad un prezzo relativamente elevato, tenuto conto dei costi di produzione, rispetto alla maggior parte degli altri grassi vegetali. Vista questa situazione di mercato, è opportuno stabilire nuove norme di commercializzazione per l'olio d'oliva, contenenti in particolare norme specifiche in materia di etichettatura, complementari a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 2001/101/CE della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare ai principi enunciati all'articolo 2 della stessa.
- (2) Per garantire l'autenticità degli oli d'oliva venduti è opportuno prevedere, per il commercio al dettaglio, imballaggi di dimensioni ridotte provvisti di sistema di chiusura adeguato. È tuttavia opportuno che gli Stati membri possano autorizzare una capacità superiore per gli imballaggi destinati alle collettività.
- (3) Oltre alle denominazioni obbligatorie previste per le diverse categorie di oli d'oliva dall'articolo 35 del regolamento n. 136/66/CEE, è necessario informare il consumatore sulla tipologia degli oli offerti.
- (4) A motivo degli usi agricoli o delle pratiche locali di estrazione o di taglio, gli oli di oliva vergini direttamente commercializzabili possono presentare qualità e sapore notevolmente diversi tra loro a seconda dell'origine

geografica. Ne possono risultare, all'interno di una stessa categoria di olio, differenze di prezzo che perturbano il mercato. Per le altre categorie di oli commestibili non vi sono differenze sostanziali legate all'origine, come potrebbe invece far credere l'indicazione dell'origine sugli imballaggi destinati ai consumatori. È pertanto necessario, per evitare rischi di distorsione del mercato degli oli d'oliva commestibili, stabilire norme comunitarie relative alla designazione dell'origine esclusivamente per l'olio «extra vergine» di oliva e l'olio di oliva «verGINE» rispondenti a precisi requisiti. Un regime obbligatorio di designazione dell'origine per queste categorie di oli d'oliva costituisce l'obiettivo da realizzare. Tuttavia, in mancanza di un sistema di tracciabilità e di controlli su tutti i quantitativi di olio in circolazione, non è possibile per ora mettere in atto tale regime e occorre quindi istituire un regime facoltativo di designazione dell'origine degli oli d'oliva vergine ed extra vergine.

- (5) L'utilizzazione dei nomi di marchi esistenti, che comportano riferimenti geografici, può proseguire qualora questi nomi siano stati ufficialmente registrati in passato conformemente alla prima direttiva 89/104/CE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa ⁽⁵⁾, modificata dalla decisione 92/10/CEE ⁽⁶⁾, o conformemente al regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3288/94 ⁽⁸⁾.
- (6) La designazione di un'origine regionale può formare oggetto di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione ⁽¹⁰⁾. Per evitare d'ingenerare confusione nei consumatori e quindi di perturbare il mercato, è necessario riservare alle DOP e alle IGP le designazioni d'origine a livello regionale. Per gli oli di oliva importati è necessario rispettare le disposizioni applicabili in materia di origine non preferenziale di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾.

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 310 del 28.11.2001, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 6 dell'11.1.1992, pag. 35.

⁽⁷⁾ GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83.

⁽⁹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 324 del 21.12.2000, pag. 26.

⁽¹¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

- (7) Qualora la designazione dell'origine degli oli d'oliva vergini si riferisca alla Comunità o a uno Stato membro, bisogna tenere conto del fatto che le olive utilizzate, come pure le pratiche e le tecniche di estrazione, incidono sulla qualità e sul sapore dell'olio. La designazione dell'origine deve quindi riferirsi alla zona geografica nella quale l'olio d'oliva è stato ottenuto, che di norma corrisponde alla zona nella quale è stato estratto dalle olive. Tuttavia, se il luogo di raccolta delle olive è diverso da quello di estrazione dell'olio, è opportuno che tale informazione sia indicata sugli imballaggi o sulle relative etichette per non indurre in errore il consumatore e non perturbare il mercato dell'olio d'oliva.
- (8) A livello della Comunità o degli Stati membri una gran parte degli oli d'oliva vergini commercializzati è costituita da tagli di oli d'oliva, che conservano una qualità costante e caratteristiche organolettiche tipiche, corrispondenti alle attese del mercato. La tipicità regionale degli oli d'oliva vergini è assicurata malgrado l'apporto di una piccola percentuale di olio d'oliva proveniente da un'altra zona, o talvolta grazie ad esso. Pertanto, per consentire un approvvigionamento regolare del mercato secondo i flussi di scambio tradizionali e tenuto conto dell'alternanza della produzione, propria dell'olivicoltura, è opportuno mantenere la designazione dell'origine indicando la Comunità o uno Stato membro qualora il prodotto risulti da un taglio contenente una piccola percentuale di olio d'oliva di altre zone. In tal caso, il consumatore deve tuttavia essere informato che il prodotto non proviene integralmente dalla zona oggetto della designazione dell'origine.
- (9) Conformemente alla direttiva 2000/13/CE, le indicazioni che figurano sull'etichetta non devono indurre in errore l'acquirente, soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche dell'olio d'oliva in questione, attribuendogli proprietà che non possiede o presentando come specifiche di quell'olio proprietà che sono comuni alla maggior parte degli oli. Inoltre, occorre stabilire norme armonizzate per alcune indicazioni facoltative, proprie dell'olio d'oliva e utilizzate frequentemente, che consentano di definirle con precisione e di controllarne la veridicità. Le nozioni ad esempio di «spremitura a freddo» o «estrazione a freddo» devono corrispondere ad un modo di produzione tradizionale tecnicamente definito. Le caratteristiche organolettiche devono basarsi su risultati obiettivi. L'acidità riportata fuori contesto induce erroneamente a creare una scala di qualità assoluta che è fuorviante per il consumatore, in quanto questo criterio corrisponde ad un valore qualitativo unicamente nell'ambito delle altre caratteristiche dell'olio d'oliva considerato. Tenuto quindi conto della proliferazione di talune indicazioni e dell'importanza economica che rivestono, è necessario stabilire criteri oggettivi per la loro utilizzazione per fare chiarezza nel mercato dell'olio d'oliva.
- (10) È necessario evitare che i prodotti alimentari che contengono olio d'oliva ingannino il consumatore sfruttando la reputazione dell'olio d'oliva senza indicare la composizione reale del prodotto. Sulle etichette deve quindi apparire chiaramente l'indicazione della percentuale di olio d'oliva, nonché alcune diciture proprie dei prodotti costituiti esclusivamente da una miscela di oli vegetali. Occorre inoltre tener conto delle disposizioni particolari previste da alcuni regolamenti specifici relativi ai prodotti a base di olio d'oliva.
- (11) Le denominazioni delle categorie di olio d'oliva corrispondono alle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche precisate nell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE e dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa nonché ai metodi ad essi attinenti ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 796/2002 ⁽²⁾. Le altre diciture che figurano in etichetta devono essere giustificate sulla scorta di elementi oggettivi, per evitare ogni rischio di abuso a danno dei consumatori e distorsioni della concorrenza nel mercato degli oli in questione.
- (12) Nel quadro del sistema di controllo istituito all'articolo 35 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri devono precisare, in funzione delle diciture da etichettare, gli elementi di prova da addurre e le sanzioni finanziarie previste. Gli elementi di prova possono essere, senza scartare a priori una delle possibilità, fatti accertati, risultati di analisi o registrazioni attendibili, informazioni amministrative o contabili.
- (13) Poiché i controlli delle aziende responsabili dell'etichettatura devono essere realizzati nello Stato membro nel quale esse hanno sede, è necessario prevedere una procedura di collaborazione amministrativa tra la Commissione e gli Stati membri nei quali sono commercializzati gli oli.
- (14) Per valutare il sistema previsto dal presente regolamento, gli Stati membri interessati devono riferire dei fatti e delle difficoltà incontrate.
- (15) Al fine di consentire un periodo di adattamento alle nuove norme e l'istituzione degli strumenti necessari alla loro applicazione è necessario posticipare l'applicazione del presente regolamento e prorogare la validità del regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2152/2001 ⁽⁴⁾.
- (16) Il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

⁽¹⁾ GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 15.5.2002, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU L 288 dell'1.11.2001, pag. 36.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 4

Articolo 1

1. Ferme restando le disposizioni della direttiva 2000/13/CE, il presente regolamento stabilisce le norme di commercializzazione per il commercio al dettaglio, specifiche per gli oli d'oliva e gli oli di sansa di oliva di cui al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE.

2. Ai fini del presente regolamento, per «commercio al dettaglio» si intende la vendita al consumatore finale di uno degli oli di cui al paragrafo 1, presentato come tale o incorporato in un prodotto alimentare.

Articolo 2

Gli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono presentati al consumatore finale preimballati in imballaggi della capacità massima di cinque litri. Tali imballaggi sono provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione e recano un'etichettatura conforme alle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 6.

Tuttavia, per gli oli destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o altre collettività simili, gli Stati membri possono fissare una capacità massima degli imballaggi superiore a cinque litri, in funzione del tipo di stabilimento di cui trattasi.

Articolo 3

L'etichetta degli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, oltre alla denominazione di vendita conformemente all'articolo 35 del regolamento n. 136/66/CEE, reca, in caratteri chiari e indelebili, l'informazione seguente sulla categoria di olio:

- a) per l'olio extra vergine di oliva:
«olio d'oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;
- b) per l'olio di oliva vergine:
«olio d'oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;
- c) per l'olio di oliva — composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini:
«olio contenente esclusivamente oli d'oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive»;
- d) per l'olio di sansa di oliva:
«olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l'estrazione dell'olio d'oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive»,
oppure
«olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive».

1. La designazione dell'origine può figurare sull'etichetta unicamente per l'olio extra vergine d'oliva e per l'olio d'oliva vergine di cui al punto 1, lettere a) e b), dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, alle condizioni previste ai paragrafi da 2 a 6.

Ai fini del presente regolamento, per «designazione dell'origine» si intende l'indicazione di un nome geografico sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso acclusa.

2. La designazione dell'origine è possibile a livello regionale per i prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (CE) n. 2081/92. Tale designazione è disciplinata dalle norme ivi previste.

Negli altri casi, la designazione dell'origine è costituita dall'indicazione di uno Stato membro o della Comunità o di un paese terzo.

3. Non sono considerati come una designazione dell'origine soggetta alle disposizioni del presente regolamento il nome del marchio o dell'impresa, la cui domanda di registrazione sia stata presentata al più tardi il 31 dicembre 1998 conformemente alla direttiva 89/104/CEE o al più tardi il 31 maggio 2002 conformemente al regolamento (CEE) n. 40/94.

4. Per le importazioni da un paese terzo, la designazione dell'origine è disciplinata dagli articoli da 22 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

5. La designazione dell'origine che indica uno Stato membro o la Comunità corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio.

Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio, la designazione dell'origine comporta la dicitura seguente: «Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in (designazione della Comunità o dello Stato membro interessato) da olive raccolte in (designazione della Comunità, dello Stato membro o del paese interessato)».

6. Nel caso di tagli di oli extra vergini di oliva o di oli di oliva vergini provenienti in misura superiore al 75 % da uno stesso Stato membro o dalla Comunità, ai sensi del paragrafo 5, primo comma, può essere indicata l'origine prevalente, seguita dall'indicazione della percentuale minima, pari o superiore al 75 %, che proviene effettivamente da tale origine prevalente.

Articolo 5

Tra le indicazioni facoltative che possono figurare sull'etichetta di un olio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, quelle citate nel presente articolo sono soggette rispettivamente ai seguenti obblighi:

- a) l'indicazione «prima spremitura a freddo» è riservata agli oli d'oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 °C con una prima spremitura meccanica della pasta d'olive, con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche;

- b) l'indicazione «estratto a freddo» è riservata agli oli d'oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 °C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d'olive;
- c) le indicazioni delle caratteristiche organolettiche possono figurare, esclusivamente se sono basate sui risultati di un metodo d'analisi previsto dal regolamento (CEE) n. 2568/91;
- d) l'indicazione dell'acidità o dell'acidità massima può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell'indice dei perossidi, del tenore in cere e dell'assorbimento nell'ultravioletto, stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 2568/91.

Articolo 6

1. Se è riportata nell'etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, la presenza di oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in una miscela di olio d'oliva e di altri oli vegetali, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione di vendita della miscela in questione è la seguente: «Miscela di oli vegetali (o nomi specifici degli oli vegetali) e di olio d'oliva», seguita immediatamente dall'indicazione della percentuale di olio d'oliva nella miscela.

La presenza dell'olio d'oliva può essere indicata nell'etichetta delle miscele di cui al primo comma attraverso immagini o simboli grafici unicamente se la percentuale di olio d'oliva è superiore al 50 %.

2. Ad eccezione dei casi previsti dai regolamenti specifici relativi a taluni prodotti contenenti olio d'oliva, se è riportata nell'etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, la presenza di olio d'oliva in un prodotto alimentare diverso da quelli indicati al paragrafo 1, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione di vendita del prodotto alimentare è seguita direttamente dall'indicazione della percentuale di olio d'oliva aggiunto, rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare.

L'indicazione della percentuale di olio di oliva aggiunto rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare può essere sostituita dalla percentuale di olio d'oliva aggiunto rispetto al peso totale delle materie grasse, con l'aggiunta dell'indicazione: «percentuale di materie grasse».

3. In caso di presenza di olio di sansa d'oliva, si applicano mutatis mutandis i paragrafi 1 e 2, sostituendo i termini «olio d'oliva» con i termini «olio di sansa di oliva».

Articolo 7

Su richiesta dello Stato membro nel quale è stabilita l'impresa di produzione, condizionamento o vendita che figura nell'etichetta, l'interessato fornisce la giustificazione delle indicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, sulla base di uno o più dei seguenti elementi:

- a) dati di fatto o dati scientificamente provati;
- b) risultati di analisi o registrazioni automatiche su campioni rappresentativi;

- c) informazioni amministrative o contabili tenute conformemente alle normative comunitarie e/o nazionali.

Lo Stato membro interessato ammette una tolleranza tra le indicazioni previste agli articoli 4, 5 e 6, riportate nell'etichetta, da un lato, e le conclusioni stabilite in base alle giustificazioni presentate e/o ai risultati di controperizie, dall'altro, tenendo conto della precisione e della ripetibilità dei metodi e della documentazione presentata, nonché, se del caso, della precisione e della ripetibilità delle controperizie effettuate.

Articolo 8

1. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri e gli interessati che ne facciano domanda, il nome e l'indirizzo degli organismi incaricati del controllo dell'applicazione del presente regolamento.

2. Lo Stato membro nel quale è stabilita l'impresa di produzione, condizionamento o vendita che figura nell'etichetta, in seguito ad una richiesta di verifica preleva i campioni entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda e verifica la veridicità delle indicazioni figuranti sull'etichetta contestata. Tale domanda di verifica può essere trasmessa:

- a) dai servizi competenti della Commissione;
- b) da un'organizzazione di operatori riconosciuta dallo Stato membro a norma dell'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio⁽¹⁾;
- c) dall'organismo di controllo di un altro Stato membro.

3. La domanda di cui al paragrafo 2 è corredata di ogni informazione utile alla verifica richiesta, segnatamente:

- a) la data del prelievo o dell'acquisto dell'olio;
- b) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello stabilimento nel quale ha avuto luogo il prelievo o l'acquisto dell'olio;
- c) il numero di partite in questione;
- d) la copia di tutte le etichette che figurano sull'imballaggio dell'olio;
- e) i risultati delle analisi o delle altre controperizie che indicano i metodi utilizzati nonché il nome e l'indirizzo del laboratorio o dell'esperto in questione;
- f) se del caso, il nome e l'indirizzo del fornitore dell'olio, dichiarato dallo stabilimento di vendita.

4. Lo Stato membro interessato informa il richiedente entro la fine del terzo mese successivo a quello della presentazione della domanda di cui al paragrafo 2 del numero di riferimento attribuito alla sua domanda e del seguito ad essa accordato.

Articolo 9

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, comprese quelle concernenti il regime di sanzioni per assicurare il rispetto del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 210 del 28.7.1998, pag. 32.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure prese a tale riguardo entro il 31 dicembre 2002, nonché le successive modifiche eventualmente apportate a tali misure entro la fine del mese successivo al mese di adozione.

2. Per le verifiche delle indicazioni di cui agli articoli 5 e 6, gli Stati membri interessati possono stabilire un regime di riconoscimento delle imprese i cui impianti di condizionamento sono situati sul loro territorio. Il riconoscimento è obbligatorio per le indicazioni di cui all'articolo 4.

Il riconoscimento e l'identificazione alfanumerica sono concessi a tutte le imprese che ne fanno domanda e che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) dispongono di impianti di condizionamento;
- b) si impegnano a raccogliere e conservare gli elementi giustificativi previsti dallo Stato membro, conformemente all'articolo 7;
- c) dispongono di un sistema di magazzino che consenta, con soddisfazione dello Stato membro, di accertare la provenienza degli oli che recano una designazione di origine.

L'etichetta riporta, se del caso, l'identificazione alfanumerica dell'impresa di condizionamento riconosciuta.

3. Lo Stato membro può continuare a considerare riconosciute le imprese di condizionamento riconosciute ai fini dell'indicazione dell'origine in virtù del regolamento (CE) n. 2815/98, le quali soddisfano i requisiti di riconoscimento per la campagna 2001/2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2002.

Articolo 10

Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione, per l'anno precedente, una relazione relativa alle seguenti informazioni:

- a) le domande di verifica ricevute in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2;
- b) le verifiche effettuate e quelle che sono state avviate nel corso di campagne precedenti e sono ancora in corso;
- c) il seguito dato alle verifiche effettuate e le sanzioni applicate.

La relazione presenta tali informazioni per anno di svolgimento delle verifiche e per categoria d'infrazione. Se del caso, indica le difficoltà particolari incontrate e i miglioramenti suggeriti per i controlli.

Articolo 11

All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2815/98, la data «30 giugno 2002» è sostituita dalla data «31 ottobre 2002».

Articolo 12

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2002, salvo per quanto riguarda i prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità europea o legalmente importati nella Comunità europea e immessi in libera pratica prima del 1° agosto 2002.

L'articolo 11 si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.

Gli articoli 3, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 1020/2002 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2002**

che modifica il regolamento (CEE) n. 2958/93, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per il regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 442/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2019/93 è stato sostanzialmente modificato dal regolamento (CE) n. 442/2002. Occorre pertanto adattare le modalità di applicazione del suddetto regolamento definite dal regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 ⁽⁴⁾.
- (2) Gli importi dell'aiuto concesso per l'approvvigionamento delle isole dei gruppi A e B devono essere adattati al nuovo sistema monetario. Gli aiuti per le spedizioni alle isole del gruppo A devono essere aumentati al fine di accrescerne le attrattive per gli operatori. Un aiuto supplementare deve essere inoltre concesso per coprire i costi di ricarica e trasporto dalle isole di transito o di carico alle isole di destinazione finale appartenenti al gruppo A o al gruppo B, qualora la spedizione diretta dal continente risulti impossibile o irregolare.
- (3) Il controllo delle operazioni ammesse a beneficiare del regime d'approvvigionamento specifico richiede il divieto di trasferire i diritti e gli obblighi conferiti al titolare del certificato. I termini per presentare la prova dell'avvenuta utilizzazione del certificato di aiuto devono essere prorogati per consentire agli operatori di adempiere al loro obbligo.
- (4) Uno degli obiettivi dell'amministrazione del regime d'approvvigionamento specifico è di garantire che i benefici si ripercuotano effettivamente sulla fase in cui i prodotti destinati ai consumatori finali vengono immessi sul mercato. A tal fine, le autorità nazionali devono essere autorizzate a verificare i margini commerciali e i prezzi praticati dagli operatori.
- (5) Il regolamento (CEE) n. 2019/93 stabilisce che i prodotti che beneficiano del regime d'approvvigionamento specifico non possono essere riesportati verso i paesi terzi né rispediti verso il resto della Comunità. Esso prevede tuttavia delle deroghe per le esportazioni tradizionali o spedizioni tradizionali dei prodotti trasformati verso il

resto della Comunità. È necessario stabilire norme dettagliate per verificare in che modo tali deroghe vengono applicate.

- (6) Il regolamento (CEE) n. 2019/93 deve essere pertanto modificato di conseguenza.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2958/93 è modificato come segue:

1) l'articolo 1 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. L'aiuto forfettario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2019/93 è fissato, per tutti i prodotti elencati nell'allegato dello stesso regolamento, nella misura di:

— 22 EUR/tonnellata per le spedizioni destinate alle isole del gruppo A di cui all'allegato I del presente regolamento,

— 36 EUR/tonnellata per le spedizioni destinate alle isole del gruppo B di cui all'allegato II del presente regolamento.

Un aiuto supplementare di 9 EUR/tonnellata sarà inoltre concesso per coprire i costi di ricarica e trasporto dalle isole di transito o di carico alle isole di destinazione finale appartenenti al gruppo A o al gruppo B, qualora la spedizione diretta dal continente risulti impossibile o non regolare.»;

b) il paragrafo 2 è soppresso;

c) il paragrafo 10 è sostituito dal testo seguente:

«10. La prova dell'avvenuta utilizzazione del certificato d'aiuto deve essere fornita entro i due mesi successivi alla data di scadenza di validità del certificato stesso, salvo forza maggiore.»;

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

I certificati non sono trasferibili a terzi.»;

3) l'articolo 3 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è soppresso;

⁽¹⁾ GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 28.10.1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 174 del 26.7.1995, pag. 27.

b) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le autorità greche adottano tutte le misure opportune per verificare l'effettiva trasmissione al consumatore finale del beneficio derivante dalla concessione dell'aiuto. A tal fine, possono valutare i margini commerciali e i prezzi praticati dai vari operatori interessati.

Queste misure, e le eventuali modifiche, devono essere notificate alla Commissione.»;

4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. Le esportazioni tradizionali e le spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità di prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime d'approvvigionamento specifico sono autorizzate entro i limiti di quantitativi annui che la Commissione deve determinare secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2019/93. Le autorità competenti adottano le misure necessarie per garantire che tali operazioni non superino i quantitativi annui stabiliti.

2. Le autorità competenti autorizzano l'esportazione o la spedizione verso il resto della Comunità di quantitativi di prodotti trasformati diversi da quelli di cui al paragrafo 1 soltanto qualora sia attestato che i prodotti di cui trattasi non contengono materie prime introdotte in applicazione del regime d'approvvigionamento specifico.

Le autorità competenti svolgono i necessari controlli al fine di garantire l'accuratezza degli attestati di cui al primo comma e recuperano, ove del caso, l'aiuto concesso nell'ambito del regime d'approvvigionamento specifico.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, la spedizione dei prodotti fuori delle isole del gruppo A o del gruppo B è considerata spedizione verso il resto della Comunità.»;

5) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Entro l'ultimo giorno di ciascun mese, le autorità greche trasmettono alla Commissione i seguenti dati relativi al terzo mese precedente, ripartendoli per prodotto:

- i quantitativi che hanno formato oggetto delle domande di certificato di aiuto, suddivisi per ciascun gruppo di isole beneficiario,
- i casi di mancata utilizzazione dei certificati di aiuto e i relativi quantitativi, suddivisi per ciascun gruppo di isole beneficiario,
- i quantitativi eventualmente esportati previa trasformazione nel quadro delle esportazioni tradizionali, suddivisi per destinazione,
- i quantitativi eventualmente spediti previa trasformazione nel quadro delle spedizioni tradizionali, suddivisi per destinazione.»;

6) il testo dell'articolo 6 è soppresso;

7) l'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO**«ALLEGATO II*

Elenco delle isole e dei nomos facenti parte del gruppo B:

(articolo 1)

- nomos del Dodecanneso,
 - nomos di Chio,
 - nomos di Lesbo,
 - nomos di Samo,
 - isole del nomos delle Cicladi escluse le isole elencate nel gruppo A,
 - isola di Gavdos».
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1021/2002 DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 2002****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 901/2002 della Commissione ⁽⁵⁾ esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia.

- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 7 al 13 giugno 2002, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GUL 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GUL 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GUL 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GUL 89 del 29.3.2001, pag. 16.⁽⁵⁾ GUL 127 del 9.5.2002, pag. 11.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1022/2002 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2002**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1789/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1789/2001 della Commissione, del 12 settembre 2001, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1789/2001.

- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1789/2001 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.
- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 7 al 13 giugno 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1789/2001 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 3,95 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
⁽²⁾ GUL 193 del 29.7.2000, pag. 1.
⁽³⁾ GUL 147 del 30.6.1995, pag. 7.
⁽⁴⁾ GUL 89 del 29.3.2001, pag. 16.
⁽⁵⁾ GUL 243 del 13.9.2001, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 1023/2002 DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lituania e della Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 899/2002 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 7 al 13 giugno 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 5,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
⁽²⁾ GUL 193 del 29.7.2000, pag. 1.
⁽³⁾ GUL 147 del 30.6.1995, pag. 7.
⁽⁴⁾ GUL 89 del 29.3.2001, pag. 16.
⁽⁵⁾ GUL 142 del 31.5.2002, pag. 11.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1024/2002 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2002**

**che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui
al regolamento (CE) n. 537/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 537/2002 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 981/2002 ⁽⁴⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁶⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/

95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 7 al 13 giugno 2002 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 537/2002, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 38,93 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 20 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 82 del 26.3.2002, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 150 dell'8.6.2002, pag. 44.

⁽⁵⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 1025/2002 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2002

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 787/2002 ⁽⁴⁾. La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽⁶⁾. Tuttavia, questo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 127 del 14.5.2002, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

- (7) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽²⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.
- (8) Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.
- (9) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.
- (10) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 giugno 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	EUR/100 kg	2,458	0402 29 91 9000	A02	EUR/kg	1,0852
0401 10 90 9000	970	EUR/100 kg	2,458	0402 29 99 9100	A02	EUR/kg	1,0852
0401 20 11 9100	970	EUR/100 kg	2,458	0402 29 99 9500	A02	EUR/kg	1,1804
0401 20 11 9500	970	EUR/100 kg	3,798	0402 91 11 9370	A02	EUR/100 kg	6,804
0401 20 19 9100	970	EUR/100 kg	2,458	0402 91 19 9370	A02	EUR/100 kg	6,804
0401 20 19 9500	970	EUR/100 kg	3,798	0402 91 31 9300	A02	EUR/100 kg	8,058
0401 20 91 9000	970	EUR/100 kg	4,806	0402 91 39 9300	A02	EUR/100 kg	8,058
0401 20 99 9000	970	EUR/100 kg	4,806	0402 91 99 9000	A02	EUR/100 kg	43,93
0401 30 11 9400	970	EUR/100 kg	11,09	0402 99 11 9350	A02	EUR/kg	0,1734
0401 30 11 9700	970	EUR/100 kg	16,66	0402 99 19 9350	A02	EUR/kg	0,1734
0401 30 19 9700	970	EUR/100 kg	16,66	0402 99 31 9150	A02	EUR/kg	0,1816
0401 30 31 9100	A02	EUR/100 kg	40,46	0402 99 31 9300	A02	EUR/kg	0,2629
0401 30 31 9400	A02	EUR/100 kg	63,20	0402 99 31 9500	A02	EUR/kg	0,4530
0401 30 31 9700	A02	EUR/100 kg	69,70	0402 99 39 9150	A02	EUR/kg	0,1816
0401 30 39 9100	A02	EUR/100 kg	40,46	0403 90 11 9000	A02	EUR/100 kg	70,50
0401 30 39 9400	A02	EUR/100 kg	63,20	0403 90 13 9200	A02	EUR/100 kg	70,50
0401 30 39 9700	A02	EUR/100 kg	69,70	0403 90 13 9300	A02	EUR/100 kg	94,30
0401 30 91 9100	A02	EUR/100 kg	79,43	0403 90 13 9500	A02	EUR/100 kg	99,18
0401 30 91 9500	A02	EUR/100 kg	116,74	0403 90 13 9900	A02	EUR/100 kg	106,84
0401 30 99 9100	A02	EUR/100 kg	79,43	0403 90 19 9000	A02	EUR/100 kg	107,40
0401 30 99 9500	A02	EUR/100 kg	116,74	0403 90 33 9400	A02	EUR/kg	0,9430
0402 10 11 9000	A02	EUR/100 kg	71,50	0403 90 33 9900	A02	EUR/kg	1,0684
0402 10 19 9000	A02	EUR/100 kg	71,50	0403 90 51 9100	970	EUR/100 kg	2,458
0402 10 91 9000	A02	EUR/kg	0,7150	0403 90 59 9170	970	EUR/100 kg	16,66
0402 10 99 9000	A02	EUR/kg	0,7150	0403 90 59 9310	A02	EUR/100 kg	40,46
0402 21 11 9200	A02	EUR/100 kg	71,50	0403 90 59 9340	A02	EUR/100 kg	59,20
0402 21 11 9300	A02	EUR/100 kg	94,86	0403 90 59 9370	A02	EUR/100 kg	59,20
0402 21 11 9500	A02	EUR/100 kg	100,14	0403 90 59 9510	A02	EUR/100 kg	59,20
0402 21 11 9900	A02	EUR/100 kg	107,80	0404 90 21 9120	A02	EUR/100 kg	61,00
0402 21 17 9000	A02	EUR/100 kg	71,50	0404 90 21 9160	A02	EUR/100 kg	71,50
0402 21 19 9300	A02	EUR/100 kg	94,86	0404 90 23 9120	A02	EUR/100 kg	71,50
0402 21 19 9500	A02	EUR/100 kg	100,14	0404 90 23 9130	A02	EUR/100 kg	94,86
0402 21 19 9900	A02	EUR/100 kg	107,80	0404 90 23 9140	A02	EUR/100 kg	100,14
0402 21 91 9100	A02	EUR/100 kg	108,52	0404 90 23 9150	A02	EUR/100 kg	107,80
0402 21 91 9200	A02	EUR/100 kg	109,40	0404 90 29 9110	A02	EUR/100 kg	108,57
0402 21 91 9350	A02	EUR/100 kg	110,46	0404 90 29 9115	A02	EUR/100 kg	109,39
0402 21 91 9500	A02	EUR/100 kg	120,86	0404 90 29 9125	A02	EUR/100 kg	110,52
0402 21 99 9100	A02	EUR/100 kg	108,52	0404 90 29 9140	A02	EUR/100 kg	120,92
0402 21 99 9200	A02	EUR/100 kg	109,40	0404 90 81 9100	A02	EUR/kg	0,7150
0402 21 99 9300	A02	EUR/100 kg	110,46	0404 90 83 9110	A02	EUR/kg	0,7150
0402 21 99 9400	A02	EUR/100 kg	118,04	0404 90 83 9130	A02	EUR/kg	0,9486
0402 21 99 9500	A02	EUR/100 kg	120,86	0404 90 83 9150	A02	EUR/kg	1,0014
0402 21 99 9600	A02	EUR/100 kg	131,12	0404 90 83 9170	A02	EUR/kg	1,0780
0402 21 99 9700	A02	EUR/100 kg	136,79	0404 90 83 9936	A02	EUR/kg	0,1734
0402 21 99 9900	A02	EUR/100 kg	143,49	0405 10 11 9500	L05	EUR/100 kg	170,73
0402 29 15 9200	A02	EUR/kg	0,7150	0405 10 11 9700	L05	EUR/100 kg	175,00
0402 29 15 9300	A02	EUR/kg	0,9488	0405 10 19 9500	L05	EUR/100 kg	170,73
0402 29 15 9500	A02	EUR/kg	1,0017	0405 10 19 9700	L05	EUR/100 kg	175,00
0402 29 15 9900	A02	EUR/kg	1,0780	0405 10 30 9100	L05	EUR/100 kg	170,73
0402 29 19 9300	A02	EUR/kg	0,9488	0405 10 30 9300	L05	EUR/100 kg	175,00
0402 29 19 9500	A02	EUR/kg	1,0017	0405 10 30 9700	L05	EUR/100 kg	175,00
0402 29 19 9900	A02	EUR/kg	1,0780	0405 10 50 9300	L05	EUR/100 kg	175,00

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0405 10 50 9500	L05	EUR/100 kg	170,73	0406 10 20 9850	L03	EUR/100 kg	—
0405 10 50 9700	L05	EUR/100 kg	175,00		A24	EUR/100 kg	31,15
0405 10 90 9000	L05	EUR/100 kg	181,41		L04	EUR/100 kg	31,15
0405 20 90 9500	L05	EUR/100 kg	160,07		400	EUR/100 kg	—
0405 20 90 9700	L05	EUR/100 kg	166,47		A01	EUR/100 kg	31,15
0405 90 10 9000	L05	EUR/100 kg	222,36	0406 10 20 9870	A00	EUR/100 kg	—
0405 90 90 9000	L05	EUR/100 kg	175,00	0406 10 20 9900	A00	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9100	A00	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9100	A00	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9230	L03	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9913	L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	36,83		A24	EUR/100 kg	57,44
	L04	EUR/100 kg	36,83		L04	EUR/100 kg	57,44
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	16,18
	A01	EUR/100 kg	36,83		A01	EUR/100 kg	57,44
0406 10 20 9290	L03	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9915	L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	34,26		A24	EUR/100 kg	75,82
	L04	EUR/100 kg	34,26		L04	EUR/100 kg	75,82
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	21,56
	A01	EUR/100 kg	34,26		A01	EUR/100 kg	75,82
0406 10 20 9300	L03	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9917	L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	15,04		A24	EUR/100 kg	80,56
	L04	EUR/100 kg	15,04		L04	EUR/100 kg	80,56
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	22,92
	A01	EUR/100 kg	15,04		A01	EUR/100 kg	80,56
0406 10 20 9610	L03	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9919	L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	49,96		A24	EUR/100 kg	90,03
	L04	EUR/100 kg	49,96		L04	EUR/100 kg	90,03
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	25,57
	A01	EUR/100 kg	49,96		A01	EUR/100 kg	90,03
0406 10 20 9620	L03	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9990	A00	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	50,67	0406 30 31 9710	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	50,67		A24	EUR/100 kg	14,18
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	7,57
	A01	EUR/100 kg	50,67		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9630	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	14,18
	A24	EUR/100 kg	56,56	0406 30 31 9730	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	56,56		A24	EUR/100 kg	20,80
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	11,09
	A01	EUR/100 kg	56,56		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9640	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	20,80
	A24	EUR/100 kg	83,12	0406 30 31 9910	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	83,12		A24	EUR/100 kg	14,18
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	7,57
	A01	EUR/100 kg	83,12		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9650	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	14,18
	A24	EUR/100 kg	69,26	0406 30 31 9930	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	69,26		A24	EUR/100 kg	20,80
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	11,09
	A01	EUR/100 kg	69,26		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9660	A00	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	20,80
0406 10 20 9830	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9950	L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	25,69		A24	EUR/100 kg	30,26
	L04	EUR/100 kg	25,69		L04	EUR/100 kg	16,13
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	25,69		A01	EUR/100 kg	30,26

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 30 39 9500	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 23 9900	400	EUR/100 kg	22,78
	A24	EUR/100 kg	20,80		A01	EUR/100 kg	114,90
	L04	EUR/100 kg	11,09		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A24	EUR/100 kg	101,58
	A01	EUR/100 kg	20,80		L04	EUR/100 kg	88,33
0406 30 39 9700	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 25 9900	400	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	30,26		A01	EUR/100 kg	101,58
	L04	EUR/100 kg	16,13		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A24	EUR/100 kg	100,49
	A01	EUR/100 kg	30,26		L04	EUR/100 kg	87,75
0406 30 39 9930	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 27 9900	400	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	30,26		A01	EUR/100 kg	100,49
	L04	EUR/100 kg	16,13		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A24	EUR/100 kg	91,01
	A01	EUR/100 kg	30,26		L04	EUR/100 kg	79,48
0406 30 39 9950	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 31 9119	400	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	34,21		A01	EUR/100 kg	91,01
	L04	EUR/100 kg	18,25		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A24	EUR/100 kg	83,78
	A01	EUR/100 kg	34,21		L04	EUR/100 kg	73,04
0406 30 90 9000	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 33 9119	400	EUR/100 kg	13,06
	A24	EUR/100 kg	35,89		A01	EUR/100 kg	83,78
	L04	EUR/100 kg	19,14		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A24	EUR/100 kg	83,78
	A01	EUR/100 kg	35,89		L04	EUR/100 kg	73,04
0406 40 50 9000	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 33 9919	400	EUR/100 kg	13,06
	A24	EUR/100 kg	87,98		A01	EUR/100 kg	83,78
	L04	EUR/100 kg	87,98		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A24	EUR/100 kg	76,83
	A01	EUR/100 kg	87,98		L04	EUR/100 kg	66,76
0406 40 90 9000	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 33 9951	400	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	90,34		A01	EUR/100 kg	76,83
	L04	EUR/100 kg	90,34		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A24	EUR/100 kg	76,89
	A01	EUR/100 kg	90,34		L04	EUR/100 kg	67,42
0406 90 13 9000	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 35 9190	400	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	113,75		A01	EUR/100 kg	76,89
	L04	EUR/100 kg	99,34		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	30,81		A24	EUR/100 kg	118,83
	A01	EUR/100 kg	113,75		L04	EUR/100 kg	103,33
0406 90 15 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 35 9990	400	EUR/100 kg	31,42
	A24	EUR/100 kg	117,54		A01	EUR/100 kg	118,83
	L04	EUR/100 kg	102,65		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	31,76		A24	EUR/100 kg	118,83
	A01	EUR/100 kg	117,54		L04	EUR/100 kg	103,33
0406 90 17 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 37 9000	400	EUR/100 kg	20,54
	A24	EUR/100 kg	117,54		A01	EUR/100 kg	118,83
	L04	EUR/100 kg	102,65		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	31,76		A24	EUR/100 kg	113,75
	A01	EUR/100 kg	117,54		L04	EUR/100 kg	99,34
0406 90 21 9900	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	30,81
	A24	EUR/100 kg	114,90		A01	EUR/100 kg	113,75
	L04	EUR/100 kg	100,59				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	
0406 90 61 9000	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9500	A24	EUR/100 kg	103,59	
	A24	EUR/100 kg	126,72		L04	EUR/100 kg	90,69	
	L04	EUR/100 kg	109,48		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	29,24		A01	EUR/100 kg	103,59	
	A01	EUR/100 kg	126,72		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 63 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 79 9900	A24	EUR/100 kg	102,01	
	A24	EUR/100 kg	125,66		L04	EUR/100 kg	89,84	
	L04	EUR/100 kg	108,91		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	32,71		A01	EUR/100 kg	102,01	
	A01	EUR/100 kg	125,66		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 63 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 81 9900	A24	EUR/100 kg	84,33	
	A24	EUR/100 kg	121,38		L04	EUR/100 kg	73,34	
	L04	EUR/100 kg	104,70		400	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	25,02		A01	EUR/100 kg	84,33	
	A01	EUR/100 kg	121,38		L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 69 9100	A00	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9930	A24	EUR/100 kg	106,18	
0406 90 69 9910	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	92,71	
	A24	EUR/100 kg	121,38		400	EUR/100 kg	24,34	
	L04	EUR/100 kg	104,70		A01	EUR/100 kg	106,18	
	400	EUR/100 kg	25,02		L03	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	121,38	A24	EUR/100 kg	115,25		
0406 90 73 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9970	L04	EUR/100 kg	100,13	
	A24	EUR/100 kg	104,50		400	EUR/100 kg	30,33	
	L04	EUR/100 kg	91,18		A01	EUR/100 kg	115,25	
	400	EUR/100 kg	26,93		L03	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	104,50		A24	EUR/100 kg	105,64	
0406 90 75 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9999	L04	EUR/100 kg	91,79	
	A24	EUR/100 kg	105,64		400	EUR/100 kg	26,54	
	L04	EUR/100 kg	91,79		A01	EUR/100 kg	105,64	
	400	EUR/100 kg	11,36		A00	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	105,64		0406 90 86 9100	A00	EUR/100 kg	—
0406 90 76 9300	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9200		L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	94,79			A24	EUR/100 kg	99,94
	L04	EUR/100 kg	82,78			L04	EUR/100 kg	84,23
	400	EUR/100 kg	—			400	EUR/100 kg	17,68
	A01	EUR/100 kg	94,79		A01	EUR/100 kg	99,94	
0406 90 76 9400	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9300	L03	EUR/100 kg	—	
	A24	EUR/100 kg	106,18		A24	EUR/100 kg	100,99	
	L04	EUR/100 kg	92,71		L04	EUR/100 kg	85,45	
	400	EUR/100 kg	11,83		400	EUR/100 kg	19,38	
	A01	EUR/100 kg	106,18		A01	EUR/100 kg	100,99	
0406 90 76 9500	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9400	L03	EUR/100 kg	—	
	A24	EUR/100 kg	100,14		A24	EUR/100 kg	106,18	
	L04	EUR/100 kg	88,21		L04	EUR/100 kg	90,78	
	400	EUR/100 kg	11,83		400	EUR/100 kg	21,93	
	A01	EUR/100 kg	100,14		A01	EUR/100 kg	106,18	
0406 90 78 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9900	L03	EUR/100 kg	—	
	A24	EUR/100 kg	99,96		A24	EUR/100 kg	115,25	
	L04	EUR/100 kg	85,54		L04	EUR/100 kg	100,13	
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	25,67	
	A01	EUR/100 kg	99,96		A01	EUR/100 kg	115,25	
0406 90 78 9300	L03	EUR/100 kg	—					

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9100	A00	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
0406 90 87 9200	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	44,61
	A24	EUR/100 kg	83,27	0406 90 87 9973	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	70,20		A24	EUR/100 kg	102,38
	400	EUR/100 kg	15,81		L04	EUR/100 kg	89,40
	A01	EUR/100 kg	83,27		400	EUR/100 kg	15,39
0406 90 87 9300	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	102,38
	A24	EUR/100 kg	92,76	0406 90 87 9974	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	78,46		A24	EUR/100 kg	110,64
	400	EUR/100 kg	17,85		L04	EUR/100 kg	97,03
	A01	EUR/100 kg	92,76		400	EUR/100 kg	15,39
0406 90 87 9400	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	110,64
	A24	EUR/100 kg	94,16	0406 90 87 9975	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	80,51		A24	EUR/100 kg	111,87
	400	EUR/100 kg	19,55		L04	EUR/100 kg	98,97
	A01	EUR/100 kg	94,16		400	EUR/100 kg	20,40
0406 90 87 9951	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	111,87
	A24	EUR/100 kg	104,28	0406 90 87 9979	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	91,06		A24	EUR/100 kg	101,58
	400	EUR/100 kg	27,03		L04	EUR/100 kg	88,33
	A01	EUR/100 kg	104,28		400	EUR/100 kg	15,39
0406 90 87 9971	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	101,58
	A24	EUR/100 kg	104,28	0406 90 88 9100	A00	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	91,06	0406 90 88 9300	L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	21,93		A24	EUR/100 kg	81,63
	A01	EUR/100 kg	104,28		L04	EUR/100 kg	69,31
0406 90 87 9972	A24	EUR/100 kg	44,61		400	EUR/100 kg	19,38
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	81,63
	L04	EUR/100 kg	38,79				

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Malta, Turchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Canada, Cipro, Australia e Nuova Zelanda.

L04 Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Iugoslavia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L05 tutte le destinazioni ad eccezione della Polonia e degli Stati Uniti d'America.

970 comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1026/2002 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2002**

**che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto
forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° giugno 2002, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 931/2002 della Commissione ⁽³⁾.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 931/2002 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 931/2002 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 144 dell'1.6.2002, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 giugno 2002, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501 b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 71,50
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di altre merci	81,45 107,80
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 % c) nel caso d'esportazione di altre merci	90,00 182,25 175,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1027/2002 DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 2002****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 595/2002 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 2002.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.⁽⁵⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 91 del 6.4.2002, pag. 5.⁽⁷⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.⁽⁹⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2002.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 giugno 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi	— — — —	— — — —
1002 00 00	Segala	2,442	2,442
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽⁴⁾ : – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – – negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – altre (incluso allo stato naturale)	2,545 0,704 2,545 1,909 0,528 1,909 0,704 2,545	2,545 0,704 2,545 1,909 0,528 1,909 0,704 2,545
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ – negli altri casi	2,545 0,704 2,545	2,545 0,704 2,545

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	8,000 8,000 8,000	8,000 8,000 8,000
1006 40 00	Rotture di riso	2,000	2,000
1007 00 90	Sorgo	—	—

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

⁽³⁾ Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

⁽⁴⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1028/2002 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2002
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 giugno 2002, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10	5° term. 11	6° term. 12
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	C01	—	0	-0,93	-1,86	-2,79	—	—
1002 00 00 9000	C03	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	—	—
	C04	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	C08	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	C04	0	0	-0,93	-1,86	-2,79	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	-0,93	-1,86	-1,86	0,00	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	C01	0	0	-1,27	-2,55	-3,82	—	—
1101 00 15 9130	C01	0	0	-1,19	-2,38	-3,57	—	—
1101 00 15 9150	C01	0	0	-1,10	-2,19	-3,29	—	—
1101 00 15 9170	C01	0	0	-1,01	-2,03	-3,04	—	—
1101 00 15 9180	C01	0	0	-0,95	-1,90	-2,85	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	C01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	C01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	C04	0	0	-1,40	-2,79	-4,18	—	—
1103 11 10 9400	C04	0	0	-1,25	-2,49	-3,74	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	C04	0	0	-1,27	-2,55	-3,82	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 Tutte le destinazioni ad eccezione della Polonia, della Lituania, dell'Estonia e della Lettonia.

C03 Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Territorio dell'ex Jugoslavia a eccezione delle Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, Albania, Romania, Bulgaria, Armenia, Georgia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Malta, Cipro e Turchia.

C04 Tutte le destinazioni ad eccezione della Lituania, dell'Estonia e della Lettonia.

C08 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Algeria, dell'Arabia Saudita, del Bahrein, di Cipro, dell'Egitto, degli Emirati arabi uniti, di Malta, dell'Iran, dell'Iraq, d'Israele, della Giordania, del Kuwait, del Libano, della Libia, del Marocco, della Mauritania, dell'Oman, del Qatar, della Siria, della Tunisia e dello Yemen.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1029/2002 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2002**

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie

grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

- (5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.
- (6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 2002.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 giugno 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	C11	EUR/t	35,63	1104 23 10 9100	C10	EUR/t	38,18
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	C11	EUR/t	30,54	1104 23 10 9300	C10	EUR/t	29,27
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	C11	EUR/t	30,54	1104 29 11 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C12	EUR/t	0,00	1104 29 51 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C12	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C01	EUR/t	0,00	1104 30 10 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 19 40 9100	C06	EUR/t	0,00	1104 30 90 9000	C10	EUR/t	6,36
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	45,81	1107 10 11 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	35,63	1107 10 91 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	30,54	1108 11 00 9200	C10	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	30,54	1108 11 00 9300	C10	EUR/t	0,00
1103 19 10 9000	C06	EUR/t	24,42	1108 12 00 9200	C10	EUR/t	40,72
1103 19 30 9100	C10	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	C10	EUR/t	40,72
1103 20 60 9000	C06	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	C10	EUR/t	40,72
1103 20 20 9000	C10	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	C10	EUR/t	40,72
1104 19 69 9100	C10	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	C10	EUR/t	30,40
1104 12 90 9100	C13	EUR/t	0,00	1108 19 10 9300	C10	EUR/t	30,40
1104 12 90 9300	C13	EUR/t	0,00	1109 00 00 9100	C10	EUR/t	0,00
1104 19 10 9000	C13	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	39,89
1104 19 50 9110	C10	EUR/t	40,72	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	30,54
1104 19 50 9130	C10	EUR/t	33,09	1702 30 91 9000	C10	EUR/t	39,89
1104 29 01 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 30 99 9000	C10	EUR/t	30,54
1104 29 03 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	C10	EUR/t	30,54
1104 29 05 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	C10	EUR/t	39,89
1104 29 05 9300	C10	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	C10	EUR/t	30,54
1104 22 20 9100	C13	EUR/t	0,00	1702 90 75 9000	C10	EUR/t	41,80
1104 22 30 9100	C13	EUR/t	0,00	1702 90 79 9000	C10	EUR/t	29,01
				2106 90 55 9000	C10	EUR/t	30,54

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia.

C06 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania.

C10 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia.

C11 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia e della Polonia.

C12 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia e della Polonia.

C13 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia e della Lituania.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2002

che organizza un esperimento temporaneo riguardante l'aumento del peso massimo ammesso per un lotto di talune sementi di piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2002) 2078]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/454/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 bis,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 66/401/CEE stabilisce che, all'atto dell'esame delle sementi, ogni lotto non deve superare un determinato peso massimo.
- (2) Data l'evoluzione dei sistemi di commercializzazione delle sementi e in particolare dei metodi di trasporto delle stesse, compresa la spedizione alla rinfusa, si rende opportuno aumentare il peso massimo prescritto per lotto di sementi di graminacee.
- (3) La prassi internazionale attuale, ossia l'esperimento derogatorio sulle dimensioni massime delle partite di sementi di graminacee, adottato dal Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici il 28 settembre 2000, e l'esperimento sulle dimensioni delle partite di sementi di piante erbacee, approvato alla riunione ordinaria dell'Associazione internazionale per l'esame delle sementi il 21 giugno 2001, autorizza il ricorso a procedimenti intesi ad aumentare il peso massimo di un lotto di talune specie, comprese le graminacee.
- (4) Occorre pertanto organizzare, a condizioni specifiche, un esperimento temporaneo per quanto riguarda l'aumento del peso massimo di un lotto di graminacee.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo scopo della presente decisione è organizzare un esperimento temporaneo a livello comunitario, in conformità delle condizioni stabilite nell'allegato, al fine di valutare se il peso massimo di un lotto, indicato nell'allegato III della direttiva 66/401/CEE, possa essere aumentato per le sementi della categoria «sementi certificate» delle specie di graminacee elencate all'articolo 2 della stessa direttiva.

Articolo 2

1. Tutti gli Stati membri possono partecipare all'esperimento.
2. Gli Stati membri che decidono di partecipare all'esperimento ne informano la Commissione.
3. Con effetto a partire dalla data in cui ne ha informato la Commissione a norma del paragrafo 2, lo Stato membro è esonerato, ai fini dell'esperimento, dall'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 66/401/CEE, riguardo al peso massimo di un lotto di specie di graminacee elencate nella colonna 2 dell'allegato III per le specie elencate nella colonna 1 sotto il titolo «Gramineae». Si applica in tal caso il peso massimo di 25 tonnellate e, oltre alle condizioni della direttiva 66/401/CEE, si devono rispettare le condizioni stabilite nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

⁽²⁾ GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 60.

Articolo 3

L'esperimento termina il 1° giugno 2003. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di ritirarsi dall'esperimento a una data anteriore.

Articolo 4

Gli Stati membri presentano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulle risultanze dell'esperimento entro il 30 novembre 2002 e il 31 marzo 2003.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Le condizioni di cui all'articolo 1 sono le seguenti:

- a) un test di eterogeneità viene effettuato su ogni partita e la partita deve soddisfare la condizione di omogeneità;
 - b) l'etichetta ufficiale prescritta dalla direttiva 66/401/CEE reca, dopo i termini «Normativa CE», il numero della presente decisione;
 - c) se uno Stato membro partecipa ad un esperimento, i campioni forniti da detto Stato membro per le prove comparate comunitarie provengono da partite di sementi certificate ufficialmente alle condizioni dell'esperimento;
 - d) l'esperimento è sorvegliato dall'autorità competente per la certificazione delle sementi.
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 2002****che modifica la decisione 2001/881/CE con riguardo all'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi***[notificata con il numero C(2002) 2113]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2002/455/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2001/881/CE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale provenienti dai paesi terzi.
- (2) Su richiesta delle autorità del Regno Unito, e a seguito di una ispezione della Comunità, un posto d'ispezione frontaliere nel porto di Peterhead deve essere aggiunto all'elenco.
- (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato alla decisione 2001/881/CE, l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere del Regno Unito è modificato con l'aggiunta della seguente linea:

1	2	3	4	5
«Peterhead	0730699	P	HC-T(FR) (1)(2)(3)»	

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.⁽²⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.⁽³⁾ GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 44.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2002

che modifica la decisione 92/452/CEE che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità, per quanto riguarda l'Ungheria

[notificata con il numero C(2002) 2117]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/456/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/113/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) I competenti servizi veterinari dell'Ungheria hanno trasmesso una richiesta relativa ad un'aggiunta da apportare all'elenco dei gruppi ufficialmente riconosciuti nel suo territorio ai fini dell'esportazione di embrioni di animali domestici della specie bovina verso la Comunità stabilito dalla decisione 92/452/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/252/CE ⁽⁴⁾.
- (2) I competenti servizi veterinari dell'Ungheria hanno fornito alla Commissione garanzie per quanto riguarda la conformità con i requisiti di cui all'articolo 8 della direttiva 89/556/CEE. Il gruppo di raccolta interessato è stato ufficialmente riconosciuto in Ungheria ai fini dell'esportazione verso la Comunità.
- (3) Occorre pertanto modificare in conformità la decisione 92/452/CEE.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 92/452/CEE la seguente linea è aggiunta a quelle concernenti i gruppi dell'Ungheria:

«HU	HUNGRÍA / UNGARN / UNGARN / OYTTAPIA / HUNGARY / HONGRIE / UNGHERIA / HONGARIJE / HUNGRIA / UNKARI / UNGERN	HU-001E		EMBRIÓ KFT Bagoly Dűlő 1/3 H-7635 Pécs	Dr Kispál Zoltán Dr Majoros Tibor»
-----	---	---------	--	--	---------------------------------------

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 53 del 24.2.1994, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU L 86 del 3.4.2002, pag. 42.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 2002
che modifica e proroga la posizione comune 2001/357/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia

(2002/457/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:

- (1) Il 7 maggio 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/357/PESC ⁽¹⁾ concernente misure restrittive nei confronti della Liberia per attuare la risoluzione 1343 (2001) che stabilisce le misure da applicare nei confronti della Liberia, adottata il 7 marzo 2001 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in seguito denominata UNSCR 1343 (2001).
- (2) Il 7 maggio 2002 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la UNSCR 1408 (2002) che modifica e proroga sino al 7 maggio 2003 le misure imposte nei confronti della Liberia mediante la UNSCR 1343 (2001).
- (3) La UNSCR 1408 (2002) sollecita il governo della Liberia a stabilire un regime di certificato di origine dei diamanti grezzi della Liberia che sia efficace, trasparente e verificabile dal punto di vista internazionale e prevede che, quando tale regime efficace e internazionalmente verificabile sia pronto a divenire pienamente operativo, i diamanti grezzi controllati dal governo della Liberia mediante il regime del certificato di origine siano esentati dal divieto di importazione imposto dalla UNSCR 1343 (2001).
- (4) È necessaria un'azione della Comunità per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2001/357/PESC è prorogata fino al 7 maggio 2003 salvo che il Consiglio decida diversamente in conformità di eventuali future risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 2

La presente posizione comune ha efficacia dalla data di adozione.

Essa si applica a decorrere dal 7 maggio 2002.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RAJOY BREY

⁽¹⁾ GUL 126 dell'8.5.2001, pag. 1.

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento (CE) n. 563/2002, del 2 aprile 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti nelle derrate alimentari**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 86 del 3 aprile 2002)

A pagina 5, il punto 2 dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

- «2. La parte 1 dell'allegato I è sostituita dal testo dell'allegato al presente regolamento».

Rettifica del regolamento (CE) n. 637/2002 della Commissione, del 12 aprile 2002, relativo alla redistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 2001 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 96 del 13 aprile 2002)

Alle pagine 11 e 12, allegati I e II, le parole «Dati preliminari» al di sotto del titolo sono soppresse.
